

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

22^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1983

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA,
indi del presidente COSSIGA
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO

Convocazione Pag. 45

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Convocazione 45

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 45

CONGEDI E MISSIONI 3

CORTE COSTITUZIONALE

Composizione 3

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 3

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale » (197)

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settem-

bre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale »:

BERLANDA (DC), relatore Pag. 6 e *passim*
BONAZZI (PCI) 5, 25
CANNATA (PCI) 11, 15
CAVAZZUTI (Sin. Ind.) 23, 39
CHIAROMONTE (PCI) 29
FIOCCHI (PLI) 41
PISTOLESE (MSI-DN) 6 e *passim*
POLLASTRELLI (PCI) 26 e *passim*
RASTRELLI (MSI-DN) 12
RUBBI (DC) 10
SCEVAROLLI (PSI) 43
TRIGLIA (DC) 44
VENANZETTI (PRI) 13
VISENTINI, ministro delle finanze 6 e *passim*
Votazioni a scrutinio segreto 15 e *passim*

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 3
Trasmissione di documenti 3

INTERROGAZIONI

Annunzio 45
Annunzio di risposte scritte 45
Da svolgere in Commissione 53

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI VENERDÌ 4 NOVEMBRE 1983 54

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

URBANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori Bausi, Bozzello Verole, D'Agostini, Fimognari, Finocchiaro, Fontanari, Lapenta, Loprieno, Ongaro Basaglia, Patriarca, Quaranta, Rebecchini, Rumor, Sellitti, Vernaschi, Vettori, Viola, Zaccagnini, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori Cavaliere, per attività del Consiglio d'Europa e Fanti, per attività della Commissione CEE a Bruxelles.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FOSCHI e ALICI. — « Istituzione della provincia di Rimini » (146), previo parere della 5ª Commissione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Renzo Franzo a Presidente dell'Ente nazionale risi (n. 4).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 27 ottobre 1983, ha trasmesso la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, per il 1983 (Doc. XIII, n. 1-quater).

Il predetto documento, che sarà inviato alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente, è allegato, ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 330, e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla relazione previsionale e programmatica per il 1984 (Doc. XIII, n. 1).

Corte costituzionale, composizione

PRESIDENTE. Il primo Presidente della Corte suprema di cassazione ha comunicato, a norma dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, che il Collegio della Corte suprema di cassazione convocato il 26 ottobre 1983, in sede di ballottaggio, ha eletto il dottor Aldo Corasaniti giudice

della Corte costituzionale, in sostituzione del dottor Michele Rossano, cessato dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il 3 ottobre 1983 per scadenza del periodo di nomina.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale** » (197)

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale** ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 197.

Sospendo la seduta per mezz'ora per consentire la distribuzione degli stampati e per dar modo così ai colleghi di prendere visione degli emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 17,05).

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale e hanno replicato il relatore e il Ministro. Resta da votare l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, già svolto dal relatore e sul quale il Ministro delle finanze ha espresso parere favorevole.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizio-

ni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale.

Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 1:

Ai commi (1) e (2), sostituire le parole: « 25 per cento » con le altre: « 23 per cento ».

1.1

PISTOLESE

Poichè il senatore Pistolese, presentatore dell'emendamento 1.1, non è presente in Aula, e nessun altro fa proprio l'emendamento, lo dichiaro decaduto.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1985 le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari alle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno e il 31 ottobre ».

1.0.1

POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, a nostro parere, secondo la logica, l'emendamento 1.0.1 dovrebbe essere articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3. Se lei mi consente, illustrerò gli emendamenti 1.0.1 e 3.2, tra loro collegati, e da tale illustrazione emergeranno anche le ragioni per cui siamo convinti che l'emendamento 1.0.1 debba essere inserito come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3. Illustrerò poi l'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua richiesta, senatore Bonazzi.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3 e dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 3.0.1:

Sopprimere l'articolo.

3.1

PISTOLESE

Sostituire le parole: « 55 per cento » con le altre: « 64 per cento », e le parole: « 60 per cento » con le altre: « 64 per cento ».

3.2

POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

« A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere versato in parti uguali nel mese di maggio e nel mese di novembre.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare i versamenti nel quinto e nel-

l'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso.

Il versamento non deve essere eseguito se di importo inferiore a lire ventimila, per quanto riguarda l'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e a lire cinquantamila per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

3.0.1 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BONAZZI. Con l'emendamento 3.2 sono modificate le percentuali del gettito complessivo della ritenuta sugli interessi dell'anno precedente che le banche devono versare alle scadenze stabilite. Il Governo ha proposto di calcolare l'acconto sulle ritenute del 1983 nel 55 per cento per il primo acconto e nel 60 per cento per il secondo. In complesso si tratta del 115 per cento. L'onorevole Ministro ha ricordato, di fronte a obiezioni che sostenevano che in questo modo si faceva pagare di più del presunto o del prevedibile ammontare delle ritenute, che il gettito di queste comunque sarà al di sotto di quello del 1983. Ha aggiunto però una precisazione che spiega perchè noi possiamo proporre che la percentuale delle ritenute sia maggiore, e cioè le parole: « a parità di depositi e a parità di tasso di interesse ». Ora noi ci fondiamo sulle previsioni che sono contenute nella tabella 1 delle entrate, in cui si indica in 10.240 miliardi il gettito delle ritenute effettuate nel 1982 e si indica come previsto gettito — calcolando quindi le possibili variazioni dei depositi e dei tassi — per il 1984 la cifra di 13.320 miliardi.

Le banche dovrebbero effettuare per il 1984 acconti per 11.776 miliardi che rappresentano (non credo di sbagliare facendo questo calcolo, onorevole Ministro), sui 15.320 miliardi previsti per il 1984, poco più dell'88 per cento e comunque meno del 90 per cento.

Noi proponiamo di aumentare i versamenti al 128 per cento del gettito complessivo 1983 e in questo modo le banche dovrebbero versare, come acconto, 13.107 miliardi, su un gettito previsto di 13.320 miliardi. Con la nostra proposta saremmo vicini al 100 per cento e comunque al di sotto della cifra indicata.

Questo per quanto riguarda l'emendamento 3.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, che in realtà, nella prima edizione del fascicolo degli emendamenti, recava il numero 3.0.1 — non vorrei che vi fosse un errore materiale perchè la sua collocazione logica è dopo l'articolo 3 — con questa misura si vuole far sì che nel 1985 l'acconto corrisponda al 100 per cento delle ritenute complessive del 1983, quindi ancora al di sotto, prevedendo un incremento dei depositi, del prevedibile gettito della ritenuta per il 1985.

L'emendamento 3.0.1 (che si riferisce ai versamenti che oggi vengono fatti al 92 per cento, a novembre, da parte dei lavoratori autonomi e delle aziende in acconto dell'IRPEG e dell'IRPEF) l'abbiamo già presentato in altre occasioni: esso propone che i versamenti siano sdoppiati in due rate, a maggio e a novembre, e che siano corrispondenti non al 92 per cento ma al 100 per cento. Da una misura come questa il bilancio dello Stato avrebbe un vantaggio diretto, per il 1984, di altri 800 miliardi e, inoltre, di altri 800 miliardi per il costo delle anticipazioni.

PISTOLESE. Signor Presidente, ho già illustrato questa mattina, in sede di discussione generale, le ragioni che ci inducono a chiedere la soppressione dell'articolo 3 attraverso la presentazione dell'emendamento 3.1. Il Ministro è stato ampiamente informato del nostro pensiero. Le nostre perplessità riguardano il fatto che il 115 per cento non potrà essere materialmente realizzato. Si potrebbero determinare nuovi crediti di imposta e per questa ragione noi proponiamo di sopprimere l'articolo 3 e di lasciare invariata la ripartizione prevista in precedenza: la situazione non cambierebbe perchè, grosso modo, con le prece-

denti aliquote di ripartizione, si riusciva ugualmente a realizzare il gettito che si intende percepire. Non aggiungo altro avendo già chiarito — ripeto — questa mattina le nostre ragioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERLANDA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, che anche io ritengo più giustamente collocato dopo l'articolo 3, il parere della Commissione è contrario così come è contrario all'emendamento 3.2. Ciò soprattutto perchè chiedere alle banche di versare un importo delle ritenute pari a quello dell'anno precedente in un periodo in cui i depositi possono essere decrescenti e gli interessi — si spera — possono essere ugualmente decrescenti è una misura di prudenza che, come ci ricordava il Ministro, consente di non « mangiarsi tutto il fieno in erba », ma di avere qualche riserva.

Sono contrario anche all'emendamento 3.1.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, che prevede che ogni anno venga versato il cento per cento, cioè l'ammontare corrispondente all'anno precedente, sono contrario per le ragioni addotte dal relatore e perchè si rischia veramente di dover effettuare dei rimborsi di maggiore o di minore entità, e quindi è bene evitare questo rischio.

Sono contrario all'emendamento 3.2, che rappresenta l'opposto della preoccupazione del senatore Pistolese espressa nell'emendamento 3.1: infatti, il senatore Pistolese considera eccessivo il 115 per cento, mentre i presentatori dell'emendamento 3.2 lo considerano insufficiente. Al senatore Pistolese credo di aver già risposto questa mattina, nel senso che non ritengo tale percentuale eccessiva, anche se abbastanza vicina al limite; essa tiene conto dell'aumento della aliquota dal 20 al 25 per cento. Se l'aumento reale è dal 21,6 al 25 per cento, tuttavia

questo acconto riguarda l'aumento dal 20 al 25, perchè l'acconto che veniva operato sull'8 per cento di sovrimposta è caduto e non si applica più. La norma prevista nell'articolo 3, invece, è congegnata in modo da tener conto della decorrenza dell'aumento dal 1° ottobre come se l'aliquota fosse circa il 21,5 per cento a parità di altre condizioni. Quindi abbiamo un certo margine, anche se limitato.

Questa accentuazione della scarsità del margine è la ragione per cui non si può, a mio parere, accogliere l'emendamento 3.2 presentato dal senatore Pollastrelli ed altri, perchè andremmo fuori dalle possibilità previste di gettito. Sono quindi contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 3. Per motivi analoghi sono contrario al 3.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pistolese.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4:

Al comma (1), sostituire le parole: « fino al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1983 » con le altre: « in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983, »; ed aggiungere alla fine le altre: « , restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria ».

4 1

LA COMMISSIONE

Al comma (1), sostituire le parole: « di cui al secondo comma dell'articolo 26 », con le altre: « di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 »; dopo le parole: « si provvede », inserire le altre: « , qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984, ».

4.5

IL GOVERNO

Sopprimere il comma (2), e sostituire il comma (3) con il seguente:

« (3) Il Ministro del tesoro entro il 30 giugno 1984 provvederà ad estinguere i crediti delle aziende e degli istituti di credito, mediante consegna di titoli di pari importo con scadenza non superiore ad anni 2 ».

4.4

PISTOLESE

All'emendamento 4.2, dopo le parole: « sono determinate », inserire le altre: « le modalità di presentazione della richiesta e ».

4.2/1

IL GOVERNO

Sostituire il comma (2) con il seguente:

« (2) Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le procedure per la rilevazione dei crediti di cui al comma (1); le rilevazioni devono essere completate entro il 31 gennaio 1985 ».

4.2

LA COMMISSIONE

Al comma (3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La estinzione di crediti di cui al comma (1) dovrà avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta ».

4.3

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BERLANDA, relatore. Non illustrerò gli emendamenti presentati dalla Commissione

in quanto ritengo che siano già evidenziati nella relazione stampata i motivi che li hanno ispirati.

PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, con l'emendamento 4.4 intendevamo proporre il rimborso a favore degli istituti di credito in misura adeguata, mentre nel testo approvato dalla Commissione i crediti delle banche, che ammontano a circa 3.000 miliardi, verrebbero pagati in dodici anni, ossia sarebbero necessari due anni per procedere all'accertamento dei rispettivi crediti e dieci anni per l'ammortamento di questa esposizione, in titoli dello Stato, sia pure sorteggiabili anno per anno. Riteniamo che il tempo sia eccessivamente lungo e, visto che ne ho parlato stamattina in discussione generale, credo che sia sufficiente questa mia brevissima illustrazione.

VISENTINI, ministro delle finanze. Il Governo è innanzi tutto contrario all'emendamento presentato dal senatore Pistolese che pregherei di considerare se non sia il caso di ritirarlo. Infatti con gli emendamenti governativi che si aggiungono a quelli della Commissione, sui quali siamo d'accordo con il relatore, non diventa più un obbligo da parte delle aziende e degli istituti di credito accettare questa dazione di pagamento (cioè, invece di essere soddisfatti in numerario, di essere obbligati ad accettare questi titoli) ma essi devono farne richiesta e quindi non vi è alcuna forzatura. Sembrava al riguardo che ci fosse un equivoco, ossia che essi fossero forzati, mentre questa norma viene da una assai larga richiesta delle categorie che, non avendo finora avuto soddisfazione di questi loro crediti, hanno chiesto, attraverso le loro rappresentanze di categoria, di avere perlomeno questa forma di smobilizzo e di cominciare a poter iscrivere in bilancio dei titoli sia pure decennali (infatti, attualmente non hanno neanche un preciso riconoscimento giuridico per tale iscrizione in bilancio, se non la legge). Tuttavia, mancando lo stanziamento del debito nel bilancio dello Stato, taluno dubita che addirittura il credito sussista, anche se

tale dubbio dovrebbe considerarsi superato sulla base della più recente giurisprudenza.

Allora con gli emendamenti governativi, che danno la facoltà agli istituti di credito di chiedere questa dazione di pagamento, mi pare che venga meno la preoccupazione di ogni forzatura. Sono certo che non solo lo chiederanno tutti ma che avremo una lista di attesa di qualche altra categoria che domanderà di avere la stessa soluzione. Speriamo che, avendo sistemato queste grosse partite, le somme che vengono annualmente accantonate siano sufficienti per far fronte agli altri rimborsi che debbono essere effettuati.

Per il resto, sono d'accordo con gli emendamenti della Commissione e, ovviamente, con quelli del Governo che hanno il contenuto testè illustrato.

PISTOLESE. Qual'è l'emendamento di rettifica?

VISENTINI, ministro delle finanze. Lo emendamento 4.5, che presenta due aspetti: innanzitutto questa dazione in pagamento avviene non soltanto mediante titoli per i crediti di cui al secondo comma — e prendo spunto da ciò per illustrare anche tale comma — dell'articolo 26 che attiene ai conti interbancari, ma anche in base al primo comma, che prevede le ritenute di acconto (che sono tali per le persone giuridiche) sulle obbligazioni. Poichè le banche per il passato sono state obbligate, attraverso i vincoli di portafoglio, ad avere notevole quantità di obbligazioni emesse soprattutto da istituti e da sezioni speciali di credito ed essendo proprio della loro attività acquisire anche queste obbligazioni, è sembrato opportuno estenderle anche a loro.

La seconda parte dell'emendamento dice: « qualora ne sia fatta richiesta », e gli emendamenti successivi del Governo sono conseguenti a tale modifica.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERLANDA, relatore. Esprimo parere favorevole agli emendamenti presentati dal

Governo e a quelli della Commissione, mentre sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Pistolese.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Poichè il Ministro ha fornito dei chiarimenti, lasciando alla discrezionalità delle banche la scelta di questa forma di pagamento, ritiro il mio emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (1) I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni, obbligazioni o titoli similari, nonchè da certificati di partecipazione ai fondi comuni italiani di investimento mobiliari aperti, devono operare una ritenuta, a titolo di imposta, sui proventi

di ogni genere corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione.

(2) Se i proventi sono corrisposti da soggetti diversi dagli emittenti, la ritenuta è operata da essi.

(3) Sui proventi distribuiti annualmente o comunque periodicamente l'aliquota della ritenuta è del 10 per cento, sugli altri proventi, compresa la differenza di cui al precedente primo comma, l'aliquota della ritenuta è del 20 per cento qualora i titoli abbiano durata limitata a diciotto mesi, è del 15 per cento per quelli che hanno durata compresa tra diciotto e sessanta mesi e del 10 per cento per quelli che hanno durata ultraquinquennale.

(4) Per i titoli e certificati emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto si intende per prezzo di emissione il prezzo pubblicato dagli emittenti o, in mancanza, il prezzo corrisposto dal possessore, nella data anteriore più vicina al 1° ottobre 1983 ».

5.3

PISTOLESE

All'emendamento 5.1, sopprimere le parole: « autorizzati ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77, ».

5.1/2

IL GOVERNO

All'emendamento 5.1, sostituire le parole: « 20 per cento » con le altre: « 18 per cento ».

5.1/1

RUBBI, BERLANDA, TRIGLIA, BEORCHIA

Sostituire il comma (1), con il seguente:

« (1) I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli si-

milari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77, devono operare una ritenuta del 20 per cento, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata».

5. 1

LA COMMISSIONE

Al comma (2), dopo le parole: «devono presentare», aggiungere le altre: «annualmente entro il 31 marzo».

5. 2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, già questa mattina e precedentemente in Commissione avevo illustrato le ragioni e il contenuto del nostro emendamento all'articolo 5. Volevamo sostenere e sostenere la necessità di una imposizione differenziata: il nostro emendamento è più importante in relazione alla seconda parte dell'articolo 5 dove si dice che sui proventi distribuiti annualmente o comunque periodicamente l'aliquota della ritenuta è del 10 per cento in quanto sono più assimilabili alle obbligazioni e ai titoli di Stato, e sugli altri proventi, compresa la differenza di cui al precedente primo comma — cioè la plusvalenza — l'aliquota stabilita dal Governo è del 20 per cento, mentre per i titoli che abbiano durata limitata a 18 mesi l'aliquota scende nuovamente al 15 per cento per

tornare al 10 per cento per quelli che vanno oltre tale durata. Si tratta, quindi, di una scalettatura dell'imposizione in relazione alla durata e al tempo dell'investimento. Questa è un'indicazione che abbiamo voluto fornire ma ci rimettiamo al Governo che, peraltro, con gli emendamenti già proposti in Commissione ed in Aula ha trovato delle soluzioni che ci lasciano ancora perplessi e sulle quali ci riserviamo una piena libertà di valutazione sia in quest'Aula in sede di dichiarazione di voto sia nell'altro ramo del Parlamento.

VISENTINI, ministro delle finanze. Ho già detto stamattina nella replica (e mi limito quindi a fare un richiamo) che si pensava, con l'emendamento 5. 1 presentato dalla Commissione, di considerare i certificati, i titoli dei fondi di investimento esteri operanti in Italia alla stregua dei titoli atipici. Invece, per le ragioni che ho esposto stamattina, la somiglianza è assai maggiore con i fondi di investimento italiani. Nello stesso senso si è d'accordo relatore e Governo (abbiamo avuto con il relatore occasione di parlare di questa materia) che vi debba essere una disciplina, per non lasciare vuota questa parte dei certificati dei fondi esteri; anche perchè a qualcuno potrebbe venire il dubbio che essi allora entrino nella norma residuale dell'ultimo comma dell'articolo 26. Quindi è bene che il problema sia risolto.

Questo emendamento governativo n. 5. 1/2 toglie tali titoli dalla disciplina dei titoli atipici, ma c'è un emendamento, alla fine, che prevede una disciplina analoga a quella dei fondi di investimento italiani. Questo è il senso dell'emendamento.

Per quanto attiene agli altri emendamenti, sono d'accordo, come ho dichiarato stamattina nella replica, con l'emendamento Rubbi, Berlanda. Triglia, Beorchia n. 5. 1/1 circa il 18 per cento; sono ovviamente d'accordo con quelli successivi della Commissione nn. 5. 1 e 5. 2, naturalmente tenendo presente il subemendamento 5. 1/2.

RUBBI. In merito all'emendamento 5. 1/1 devo dire, signor Presidente, che ho già il-

lustrato stamattina, durante il mio intervento nella discussione generale, le motivazioni per le quali abbiamo presentato questo emendamento.

BERLANDA, relatore. Gli emendamenti 5.1 e 5.2 si illustrano da sè.

CANNATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNATA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista è nettamente contrario all'emendamento 5.1/1 e annuncia anche l'astensione sull'emendamento presentato dal Governo, 5.1/2. È contrario all'emendamento che riduce l'emendamento presentato dal Governo, di tassare con l'aliquota del 25 per cento i cosiddetti titoli atipici.

Avevamo considerato positivamente, onorevole Ministro, la volontà del Governo di chiudere uno dei vuoti più eclatanti esistenti nella nostra legislazione fiscale; questa volontà si concretizzava anche — perchè non dirlo? — in una misura seria, poichè nell'articolo successivo la tassazione di acconto riproduceva le stesse aliquote e chiudeva qualsiasi porta a fughe dal pagamento del tributo. Questo provvedimento veniva presentato in un contesto che tendeva da un lato ad avvicinare il nostro paese agli altri paesi europei nel settore fiscale e dall'altro spingeva nella direzione di quella perequazione che già stamattina è stata egregiamente illustrata dal collega Bonazzi.

Nel corso del dibattito però molti si sono chiesti perchè su questo articolo, invece che su altri, vi sia stata un'ampia eco; è stato detto che si trattava, malgrado tutto, di poca cosa, lo 0,3, lo 0,6; sono volate delle cifre, si è detto che l'incidenza è minima sull'entrate dello Stato (come se si trattasse solo di una questione di entità) anche se dobbiamo dire con molta chiarezza che questa entità, anche se piccola, conta, è importante e non va sottovalutata. Lo abbiamo detto stamattina, ritorniamo a ripeterlo.

Il problema è altro: una diversificazione dei trattamenti non provoca un aumento del risparmio, senatore Rubbi, ma stimola fu-

ghe verso quelle forme che più rendono e meno pagano il fisco. Il risparmiatore deve essere posto di fronte ai titoli in maniera neutra, deve scegliere: non dove si paga meno al fisco, ma dove altre considerazioni lo spingono.

Il senatore Rubbi mi consentirà di dire che non mi convince affatto l'argomento che siccome questi titoli non possono essere paragonati alle obbligazioni nè d'altro canto al risparmio bancario o postale, per l'aliquota va scelta la via di mezzo. Intanto, il rendimento dell'uno e dell'altro non è uguale a quello del titolo di cui discutiamo. Con questa operazione in sostanza diciamo al risparmiatore che, siccome sceglie i titoli che rendono di più immediatamente e che non si sa come potranno finire, viene premiato con una minore tassazione. Non mi sembra che in questo modo lo Stato dia un bell'esempio. Il risparmiatore invece deve essere responsabile della scelta e lo Stato non deve influenzarlo.

Senatore Visentini, mi consenta: non ci convincono neanche le sue giustificazioni sul fatto che non è mai troppo tardi per imparare. Ci siamo sforzati di guardare a quanto è stato detto da lei con il massimo di obiettività, ma ne esce intaccata comunque la filosofia che permeava la proposta iniziale del Governo: cedere su quel punto quando lei stesso ha ripetutamente affermato che al di là del 25 per cento esistevano ed esistono ancora altri margini, ci consenta, è incomprensibile. Non riusciamo a coglierne la ragione. Diventa invece comprensibile in tutta la sua portata politica e in tutto il suo significato se questo atteggiamento è il risultato di una richiesta perentoria che viene dalla Democrazia cristiana che, come lei stesso ha ricordato, è il maggior partito della coalizione e di fronte al quale, dico io, si deve tacere.

Vede, onorevole Ministro, quella richiesta non le viene dalla Democrazia cristiana perchè, come dice il senatore Rubbi, essa sarebbe la forza che difende il risparmio, lo esalta e dice di volerlo. No, non è questo il senso del dibattito che si è svolto stamani qui in Aula, precedentemente in Commissione e anche poco fa quando è stato respinto

il nostro emendamento che chiedeva due punti in meno. No, conosciamo molto bene il risparmio e la sua funzione e li sappiamo esaltare: ciò che ci divide è il rifiuto della Democrazia cristiana di mettere sullo stesso piano tutti i risparmiatori e la sua volontà di premiarne alcuni invece di altri. Lei ha accettato questo principio in nome della maggioranza che deve tenere. Non vorrei che avesse accettato — mi permetta l'impertinenza, onorevole Ministro — il sopravanzare di interessati cedimenti che lei stesso con fierezza solo alcune settimane fa aveva paventato e denunciato in un articolo su « la Repubblica » in risposta all'onorevole Spaventa. Infatti aveva auspicato che la maggioranza e l'opposizione non cedessero a certe spinte; aveva auspicato coerenza. Dove sta dunque questa coerenza? Forse nella storiella del vecchietto che ancora imparava? Non le sembra, onorevole Ministro, che il vecchietto seguendo i consigli, diciamo così, del partito di maggioranza relativa potrebbe imparare a contraddirsi?

Vedano, onorevoli colleghi, in queste stesse ore in Commissione — e in quest'Aula tra poche ore — siamo chiamati a discutere e a trasformare in legge provvedimenti che comporteranno dure restrizioni a un sistema di vita già acquisito da milioni e milioni di cittadini. Molte di queste norme sono ingiuste ed inutili e adottano un parametro di gradualità completamente diverso da quello che si sta adoperando con questi emendamenti; in quelle misure, onorevoli colleghi, la fermezza del Governo non è venuta meno. Le pressioni cosiddette interessate di cui parlava l'onorevole Visentini sono state tutte respinte. Il dubbio che si potesse sbagliare e che si potesse imparare non è emerso in Commissione e forse non emergerà nemmeno in quest'Aula.

Onorevoli colleghi, balza di fronte a tutti noi un problema che è politico e morale; ecco perchè respingiamo questo emendamento. Noi siamo coerenti, facciamo nostro quell'appello dell'onorevole Visentini, vi invitiamo a votare contro questo emendamento perchè, come abbiamo affermato nel primo ordine del giorno che abbiamo votato, se il testo del Governo resta inalterato, non

solo le entrate dello Stato saranno maggiori, non solo daremo al risparmiatore la scelta di investire senza dover considerare dove si paga di meno al fisco, ma aggiungeremo un tassello di più ad un quadro più generale di interventi tendenti a diminuire gli interessi sui titoli di Stato di nuova emissione con un beneficio ulteriore per il bilancio, nella lotta contro l'inflazione.

Onorevoli colleghi, sono tutte queste le ragioni per le quali vi invitiamo a riflettere prima di approvare questo emendamento. Siamo coerenti, cerchiamo di avere quella coerenza che il Governo in questo caso dimostra ancora una volta di non avere accogliendo l'emendamento. Ed è per questo motivo che a nome di altri colleghi, così come prevede il Regolamento, preannuncio la richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 5. 1/1. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, sull'emendamento 5. 1/1, proposto dai senatori Rubbi, Berlanda, Triglia e Beorchia, dobbiamo esprimere il nostro profondo dissenso.

Avremmo gradito per la verità che il signor Ministro, che tante volte, giustamente, si è atteggiato a difensore di principi di diritto fiscale, avesse chiarito soprattutto i motivi per i quali rispetto ad una proposta iniziale di tassazione del 25 per cento, che ci sembrava pienamente giusta ed equa, abbia prima accettato una riduzione al 20 per cento ed oggi si appresti — almeno così ci sembra di rilevare dal suo atteggiamento — ad accogliere l'ulteriore riduzione stabilita dall'emendamento al 18 per cento. Evidentemente, il collega del Partito comunista che mi ha preceduto ha attribuito la responsabilità di questa contrazione, che è grave sotto il profilo morale e che è grave sotto il profilo della giustizia e della perequazione tributaria, alle pressioni del partito di maggioranza relativa. Avrei gradito che in quest'Aula un qualsiasi esponente del partito

di maggioranza relativa avesse reagito a questa imputazione di responsabilità. Però io intendo rivolgermi alla sede istituzionale, cioè al Ministro delle finanze, per chiedergli i motivi in base ai quali il Ministro ha ritenuto di proporre, in un primo momento, il 25 per cento, raccogliendo su questa aliquota l'adesione del Governo di cui fa parte anche il partito di maggioranza relativa, per poi scendere, su proposta del Governo, al 20 per cento ed essere disposto a ridurre, ancora in questa sede, al 18 per cento l'aliquota in questione.

È inutile che io ripeta in questo momento — perchè potrebbe sembrare mera e stanca demagogia — come sia impossibile sostenere questa posizione di vantaggio per proventi tipicamente capitalistici, di investimento di capitale, rispetto ai grandi sacrifici che stiamo per chiedere al popolo italiano, alcuni dei quali abbiamo già chiesto come *tickets* in materia sanitaria e come l'abbattimento, l'abbassamento, la revoca e la sospensione di taluni trattamenti previdenziali minimi o di invalidità. Un principio morale, soprattutto un principio di giustizia legislativa impone che questa chiarificazione venga resa all'Assemblea. In mancanza di questa chiarificazione dobbiamo dare per scontate tutte le illazioni che sono corse su questo provvedimento ed in particolare sull'articolo che abbiamo in discussione. Pertanto, nel caso in cui non ci sia da parte della maggioranza e del Ministro una chiarificazione di fondo su questo problema, il nostro voto sarà contrario, decisamente contrario all'emendamento.

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato poco fa l'intervento del collega Cannata, così come avevo ascoltato, sia in Commissione sia in Aula questa mattina, l'intervento del collega Bonazzi su questo argomento. A me sembra, lo dico con tutta franchezza, che se il Gruppo comunista vuole cercare un motivo per poi non approvare questo provvedimento, questo motivo è un pretesto e non un motivo.

Rispetto al problema, infatti, che viene posto per la prima volta, e non dal Gruppo dell'opposizione, di tassare finalmente questi titoli, si trae pretesto solamente per una differenza di aliquota che è stata motivata ampiamente sia in Commissione che in quest'Aula...

MARCHIO. Come è stata motivata?

VENANZETTI. Non stiamo discutendo della modifica di un'aliquota preesistente.

MARCHIO. Parli all'Assemblea e non al Gruppo comunista!

VENANZETTI. Posso riferirmi alla dichiarazione che è stata fatta dal senatore Cannata. (*Interruzione del senatore Marchio*). E allora mi ascolti. Ripeto, rispetto ad una richiesta che non era mai stata fatta, non c'era un'iniziativa nè di carattere legislativo nè di carattere politico circa questo problema. Ho ricordato anche questa mattina, in quest'Aula, quale fu il comportamento differenziato di alcuni Gruppi alla Camera quando votammo il disegno di legge sui fondi comuni di investimento mobiliare, rispetto agli articoli 11 e 12 che riguardavano i titoli atipici. Il Governo oggi tassa effettivamente questi titoli atipici e una parte di questa Assemblea, il Gruppo comunista, trae pretesto da una diminuzione di aliquota, giustificata dal Ministro, rispetto all'impostazione originaria, per condurre una battaglia frontale. Mi pare che il terreno sia mal scelto. Se il Gruppo comunista vuole coprire altri aspetti con questa dichiarazione, sono problemi suoi.

Non ho firmato l'emendamento in cui si sostituisce un'aliquota del 18 per cento a quella del 20 per cento. La Democrazia cristiana — lo dico chiaramente — ritiene che sia più equo un 18 per cento con le motivazioni addotte, rispetto alla misura intermedia tra la valutazione dei titoli obbligazionari e dei depositi bancari. Non sarà comunque il 18 o il 20 per cento che evidentemente mi sposta dalla fermezza rispetto all'impostazione originaria del Governo. Quindi voto a favore dell'emendamento del Gruppo della Democrazia cristiana, che abbiamo accettato come maggioranza. Ripeto che mi sembra strano questo comportamento del

Gruppo comunista, ovvero questo attacco frontale, trattandosi pur sempre di un'aliquota consistente, non certo simbolica rispetto al fatto nuovo di iniziativa del Governo, non di iniziativa parlamentare, di portare a tassazione i titoli atipici, cosa che non era stata fatta nel momento in cui fu varato quel provvedimento che trattava agli articoli 11 e 12 dei titoli atipici, il quale non ebbe il nostro voto, ma quello del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERLANDA, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 5.3 presentato dal senatore Pistolese, anche se devo dare atto che l'emendamento cercava di affrontare la tassazione con quei criteri di gradualità rapportata al vincolo temporale degli investimenti che era contenuta negli studi precedenti del Ministero delle finanze. Di questo la Commissione ha discusso e il Governo, in accordo con la Commissione, ha deciso di scegliere un'aliquota ridotta, ma non graduale, legandola agli investimenti. Per questi motivi sono contrario pur riconoscendo che l'emendamento 5.3 ha una certa logica rispetto ai discorsi precedenti.

Sono favorevole all'emendamento 5.1/2 presentato dal Governo; sono altresì favorevole all'emendamento 5.1/1 presentato dal senatore Rubbi e da altri senatori, per il quale sento il dovere di dire, avendo partecipato a riunioni anche al di fuori della Commissione, che qualcuno può anche divertirsi ad imputare alla Democrazia cristiana la testardaggine di proporre un emendamento, ma il relatore è testimone che questo è scaturito da un accordo di maggioranza. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

Sono testimone che c'era un accordo di maggioranza per portare questa aliquota al 18 per cento. Il Ministro ha già dichiarato che è d'accordo e se il Governo è d'accordo ritengo di poterlo dire. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Vorrei fare osservare al senatore Rastrelli, il quale fa propria in modo vivace l'originaria aliquota del 25 per cento, che deve mettersi d'accordo con il suo Gruppo perchè il senatore Pistolese propone il 10 per cento. Quindi tra il suo Gruppo che propone il 10 per cento e l'aliquota del 18 per cento proposta dal Governo...

MARCHIO. Sia preciso, signor Ministro! Il senatore Pistolese richiedeva la gradualità.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Sto rispondendo al senatore Rastrelli. Il senatore Rastrelli non ha chiesto questo. Dubito del resto che lei abbia letto i documenti, per cui non le do molto peso. Il senatore Rastrelli richiede l'aliquota del 25 per cento. Nessuna delle aliquote proposte dal senatore Pistolese è del 25 per cento; mi limito a rilevare questo.

MARCHIO. Ho letto anche nel pensiero di Bagnasco.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Mi limito a rilevare che facendo del rumore lei non nega questo, perchè le aliquote di cui parlava il senatore Pistolese sono del 20, del 10 e del 15 per cento: nessuna è del 25 per cento. Con tutta calma io faccio presente che per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte dall'altra parte politica — rispetto che a me sembra eccessiva questa drammatizzazione della aliquota — il punto essenziale, per me e per la legge, è la tassazione di questo settore e il metodo di tassazione. Nell'ambito di questa tassazione, il fatto che ci possa essere quella che il senatore Bonazzi chiamava stamattina una gradualità, chiedendo quale sarà il passo successivo, o che ci sia un equilibrio tra le diverse aliquote e ritenute alla fonte, lo trovo ragionevole e l'ho accettato: ho anzi proposto la prima riduzione al 20 per cento in confronto al 25 per cento, naturalmente rendendomi conto che altri possa avere una opinione diversa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pistolese.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1/2.

CANNATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNATA. Il Gruppo comunista si astiene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1/2, presentato dal Governo.

È approvato.

Avverto che dal prescritto numero di senatori sono state avanzate richieste di votazioni a scrutinio segreto. Poichè tali votazioni avverranno mediante procedimento elettronico, a norma del primo comma dell'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,15).

Presidenza del presidente COSSIGA

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Segà, Felicetti, De Toffol, Pingitore, Guarascio, De Sabbata, Margheriti, Giacchè, Maffioletti, Nespolo, Margheri, Stefani, Cannata, Pollastrelli, Bonazzi, Giustinelli, Rasimelli, Battello, Vitale, Petrara, Angelin, Milani Armelino e Carmeno hanno chiesto che la votazione sull'emendamento 5.1/1 sia fatta a scrutinio segreto.

Essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso previsti dal Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Alberti, Alfani, Alici, Aliverti, Anderlini, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Avellone,

Baldi, Barsacchi, Battello, Bellafiore, Benediti, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Biglia, Bisaglia, Bisso, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Brugger, Bufalini, Buffoni, Butini,

Calì, Calice, Campus, Canetti, Cannata, Carmeno, Carollo, Cartia, Cascia, Castiglione, Cavazzuti, Ceccatelli, Cengarle, Chieri, Chiarante, Chiaromonte, Cimino, Coco, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Condorelli, Consoli, Cossutta, Covatta, Covi, Crocetta, Crollanza, Cuminetti, Curella,

D'Amelio, De Cataldo, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Della Porta, De Martino, De Sabbata, De Toffol, De Vito, Diana, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola, D'Onofrio,

Enriques Agnoletti,

Fabbri, Fallucchi, Fanfani, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Fiocchi, Fiori, Flamigni, Fontana, Foschi, Franza,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giacchè, Giacometti, Giangregorio, Gianotti, Giugni, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Gradari, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio, Ianni, Iannone, Imbriaco,

Jervolino Russo,

La Valle, Leopizzi, Libertini, Lipari, Loi, Lotti,

Maffioletti, Mancino, Maravalle, Marchio, Margheri, Margheriti, Marinucci, Mariani,

Martini, Martorelli, Mascagni, Mascaro, Masciadri, Mazzola, Melotto, Meriggi, Mezzapesa, Milani Armelino, Milani Eliseo, Miroglio, Mitterdorfer, Mondo, Monsellato, Montalbano, Morandi, Muratore, Murmura,

Nepi, Nespolo, Novellini,

Orciari, Ossicini,

Pacini, Pagani Antonio, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Papalia, Parrino, Pasquini, Pavan, Pecchioli, Petrarà, Pieralli, Pingitore, Pinto Biagio, Pinto Michele, Pintus, Pistolese, Pollastrelli, Pollidoro, Pollini, Prandini, Procacci,

Ranalli, Rasimelli, Rastrelli, Riggio, Riva Massimo, Romei Carlo, Romei Roberto, Romualdi, Rossanda, Rossi, Rubbi, Ruffilli, Ruffino, Rumor, Russo,

Salvato, Sandulli, Santalco, Saporito, Scarmacio, Scardaccione, Scevarolli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Segà, Segreto, Signorrello, Signori, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spitella, Stefani,

Tarabini, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Toros, Torri, Triglia, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valitutti, Valori, Vassalli, Vecchi, Vecchietti, Vella, Venanzetti, Venturi, Visconti, Vitale, Volponi.

Sono in congedo i senatori:

Bausi, Bozzello Verole, D'Agostini, Fimognari, Finocchiaro, Fontanari, Lapenta, Loprieno, Ongaro Basaglia, Patriarca, Quaranta, Rebecchini, Sellitti, Vernaschi, Vettori, Viola, Zaccagnini e Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cavaliere e Fanti.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento

5.1/1, presentato dal senatore Rubbi e da altri senatori:

Senatori votanti	235
Maggioranza	118
Favorevoli	129
Contrari	103
Astenuti	3

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto

PPRESIDENTE. Comunico che i senatori Segà, Felicetti, De Toffel, Pingitore, Guarascio, De Sabbata, Margheriti, Giacchè, Maffioletti, Nespolo, Margheri, Stefani, Cannata, Pollastrelli, Bonazzi, Giustinelli, Rasimelli, Battello, Vitale, Petrarà, Angelin, Milani Armelino e Carmeno hanno chiesto che la votazione sull'emendamento 5.1 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Alberti, Alfani, Alici, Aliverti, Anderlini, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Avellone,

Baldi, Barsacchi, Battello, Bellafiore, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernassola, Biglia, Bisaglia, Bisso, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Brugger, Bufalini, Buffoni, Butini,

Cali, Calice, Campus, Canetti, Cannata, Carmeno, Carollo, Cartia, Cascia, Cassola, Castiglione, Cavazzuti, Ceccatelli, Cengarle, Cerami, Chieri, Chiarante, Chiaromonte, Ciminio, Coco, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Condorelli, Consoli, Cossutta, Covatta, Covi, Crocetta, Crollalanza, Cuminetti, Curella,

D'Amelio, De Cataldo, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Della Porta, De Martino, De Sabbata, De Toffol,

22ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 NOVEMBRE 1983

De Vito, Diana, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola, D'Onofrio,

Enriques Agnoletti,

Fabbri, Fallucchi, Fanfani, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Fiocchi, Fiori, Flamigni, Fontana, Foschi, Franza,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giachè, Giacometti, Giangregorio, Gianotti, Giugni, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Gradari, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio, Ianni, Iannone, Imbriaco,

Jervolino Russo,

La Valle, Leopizzi, Libertini, Lipari, Loi, Lotti,

Maffioletti, Mancino, Maravalle, Marchio, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Martorelli, Mascagni, Mascaro, Masciadri, Mazzola, Melotto, Meriggi, Mezzapesa, Milani Armelino, Milani Eliseo, Miroglio, Mitterdorfer, Mondo, Monsellato, Montalbano, Morandi, Muratore, Murmura,

Nepi, Nespolo, Novellini,

Orciari, Ossicini,

Pacini, Pagani Antonio, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Papalia, Parrino, Pasquini, Pastorino, Pavan, Pecchioli, Petrara, Pieralli, Pingitore, Pinto Biagio, Pinto Michele, Pintus, Pistolese, Pollastrelli, Pollodoro, Pollini, Prandini, Procacci,

Ranalli, Rasimelli, Rastrelli, Riggio, Riva Massimo, Romei Carlo, Romei Roberto, Romualdi, Rossanda, Rossi, Rubbi, Ruffilli, Ruffino, Rumor, Russo,

Salvato, Sandulli, Santalco, Saporito, Scamarcio, Scardaccione, Scevarolli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Sega, Segreto, Signorrello, Signori, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spitella, Stefani,

Tarabini, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Toros, Torri, Triglia, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valitutti, Valori, Vassalli, Vecchi, Vecchietti, Vella, Venanzetti, Venturi, Visconti, Vitale, Volponi.

Sono in congedo i senatori:

Bausi, Bozzello Verole, D'Agostini, Fimognari, Finocchiaro, Fontanari, Lapenta, Loprieno, Ongaro Basaglia, Patriarca, Quaranta,

ta, Rebecchini, Sellitti, Vernaschi, Vettori, Viola, Zaccagnini e Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cavaliere e Fanti.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato:

Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	134
Contrari	105
Astenuti	—

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6:

All'emendamento 6.1, sopprimere le parole: « dei fondi raccolti con l'emissione »; sostituire le parole: « il valore complessivo degli stessi titoli o certificati preso a base del precedente versamento annuale; » con le altre: « il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; ».

6.1/1

IL GOVERNO

Al comma (1), sostituire il primo periodo con il seguente:

« Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad emissione continuativa o co-

munque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati dei fondi raccolti con l'emissione, ferme restando le disposizioni dello stesso articolo 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota pari ad un terzo di quella prevista al comma (1) dell'articolo 5, sulle differenze tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo degli stessi titoli o certificati preso a base del precedente versamento annuale; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo di emissione. »;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza. ».

6.1

LA COMMISSIONE

Al comma (2), sostituire le parole: « 31 gennaio 1985 » *con le altre:* « 31 marzo 1985 »; *e aggiungere, in fine, le parole:* « , e la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata con riferimento al valore, alla data stessa, dei titoli o certificati rimborsati. ».

6.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISENTINI, *ministro delle finanze.*

L'emendamento 6.1/1 corregge un errore materiale contenuto nell'emendamento 6.1, sopprimendo le parole « dei fondi raccolti con l'emissione ». Si tratta infatti di un errore materiale di scrittura perchè queste parole sono prive di senso; evidentemente nel proporre l'emendamento in Commissione — ed è stata probabilmente colpa

mia — non era stato chiarito che anche quelle parole andavano eliminate.

Per quanto riguarda la seconda modifica prevista dall'emendamento 6.1/1, devo richiamarmi (ringraziandolo nuovamente in questa sede) ad una osservazione che fece in Commissione il senatore Pintus a un emendamento governativo, che proponeva di aggiungere all'elemento di riferimento dell'anno precedente anche i titoli emessi in quell'anno, titoli che, per la differenza di valore, vanno in tassazione nell'anno successivo. Possono infatti venire emessi in dicembre o in gennaio, ma comunque il primo periodo di imposta, per chiamarlo così, è la frazione di anno in cui sono emessi più l'anno successivo. Il senatore Pintus fece un'osservazione che mi colpì, per cui ritirai l'emendamento riservandomi di riesaminarlo. Mi sembrava infatti strano di essere incorso in errore, ma non perchè io non possa sbagliare. Effettivamente la formula era troppo sintetica e l'errore consisteva non nel proporre che venissero aggiunti all'anno di riferimento anche i titoli che non erano stati tassati, bensì nell'avere ommesso di togliere quelli che erano stati rimborsati nell'anno. Faccio un esempio, il più semplice possibile: al 31 dicembre 1984 ci sono 130 titoli di cui 100 hanno anzianità precedente e 30 sono quelli emessi nello stesso 1984. Ai fini della determinazione del valore, supponiamo 1.200 lire, si tiene conto solo dei 100 titoli emessi in precedenza e non di quelli emessi nello stesso anno 1984. Ma nel 1985, al 31 dicembre, supposto che non vi siano stati rimborsi, per valutare il differenziale (supponiamo che aumentino a 1.300 lire), bisogna aggiungere ai 100 presi in considerazione al 31 dicembre del 1984 anche i 30 che non erano venuti in considerazione ai fini della tassazione; e questa era la parte che già allora proponevo. Se non che dimenticavo la seconda parte e ringrazio il senatore Pintus di aver richiamato la mia attenzione. Supponiamo cento titoli alla fine del 1984 senza alcuna emissione in tale anno per semplicità. Poichè nell'anno 1984 non ne era stato emesso alcuno, erano tutti e cento vecchi. Se nel 1985 vi è un rimborso, supponiamo, di 50 titoli è chiaro che questi vanno tolti dal riferimento del 1984.

Questa è la sostanza dell'emendamento proposto dal Governo, che dice, appunto: il « valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati — ed era quello che mi ero dimenticato di dire — aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente ». Chiedo scusa di una certa, inevitabile non dico pignoleria, ma attenzione alle cifre, credo però che anche il senatore Pintus, che mi ha particolarmente seguito e aiutato in questo esame, adesso sia d'accordo con me che questa sia tecnicamente la formula esatta.

BERLANDA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 6.1 e 6.2 si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 7:

Al comma (1), sostituire i primi due periodi con il seguente: « Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati de-

vono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5 anche se non vi è stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'articolo 6, il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ».

7.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BERLANDA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 è già illustrato nella relazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento e in tal senso si era espresso in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8 e degli emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per i titoli e i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta prevista dall'articolo 5 deve essere operata dai soggetti indicati all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; essi devono anche prov-

vedere al versamento della ritenuta operata e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata, compresi i certificati di partecipazione ai fondi d'investimento mobiliari o immobiliari, gli stessi soggetti devono operare la medesima ritenuta quando i titoli o i certificati siano ceduti a titolo oneroso o presentati per il rimborso e provvedere agli adempimenti stabiliti dall'articolo 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate ».

8. 2

PISTOLESE

Sopprimere le parole: « , con l'aliquota del 30 per cento. »; dopo le parole: « pagamento dei proventi », aggiungere le altre: « , del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati; »; nel secondo periodo, sopprimere le parole: « nella misura del 30 per cento ».

8. 1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

Art. ...

« (1) I fondi di investimento esteri autorizzati al collocamento in Italia ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti passivi di imposta se non nei limiti di cui ai successivi commi.

(2) Le ritenute effettuate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo di imposta.

(3) Sull'ammontare del patrimonio netto del fondo di investimento in Italia, calcolato come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine dell'esercizio sociale, la società autorizzata al collocamento preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alla sede centrale della Tesoreria

dello Stato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

(4) La stessa società deve provvedere altresì alla presentazione della dichiarazione indicata nel precedente articolo 5 e agli adempimenti stabiliti dall'articolo 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate ».

8. 0. 1

PISTOLESE

Art. ...

« (1) I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi d'investimento sono a titolo d'imposta.

(2) Sull'ammontare del valore del patrimonio netto del fondo d'investimento in Italia, calcolato come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, la società autorizzata al collocamento preleva un ammontare pari allo 0,50 per cento, da versare alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

(3) La società autorizzata al collocamento deve provvedere altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate ».

8. 0. 2

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, per quanto riguarda gli emendamenti 8.2 e 8.0.1 li considero già illustrati ampiamente nel corso della discussione generale di questa mattina. Il mio Gruppo insiste per la votazione in quanto ritiene che i fondi esteri debbano essere tassati e quindi sottoposti allo stesso criterio di tassazione previsto per i fondi italiani.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERLANDA, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.2.

L'emendamento 8.0.1 che riguarda i fondi di investimento cosiddetti « di diritto lussemburghese » propone in sostanza qualcosa già contenuta in un emendamento successivo proposto dal Governo che è più completo e più chiaro, in quanto precisa meglio quali sono le imposte da cui i fondi sono esenti e le aliquote che sono diverse. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.0.1 del senatore Pistolese e parere favorevole sull'emendamento 8.0.2 del Governo.

VISENTINI, ministro delle finanze. Mi associo al parere espresso dal relatore.

Vorrei ora illustrare l'emendamento 8.0.2 sul quale debbo proporre alcune rettifiche.

Come abbiamo già esposto ampiamente nella replica e successivamente, volendo chiudere la materia e non lasciando scoperti anche i fondi esteri, soprattutto per la ragione precedentemente ricordata (perchè si poteva addirittura dubitare che andassero con la norma residuale dell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto n. 600), si disciplina il trattamento fiscale dei fondi di investimento esteri autorizzati ad operare in Italia in forma analoga — anche se con aliquote leggermente diverse — a quella dei fondi comuni di investimento italiani. Questa è la sostanza dell'emendamento che, come è stato detto, corrisponde a quella dell'emendamento del senatore Pistolese, tranne alcune rettifiche formali e la differenza dell'aliquota che è dello 0,50 per cento invece che dello 0,25 per cento come propo-

sto nell'emendamento del senatore Pistolese.

Mi permetterei, se possibile, di proporre alcune modifiche. Al secondo comma, dove si dice: « Sull'ammontare del valore del patrimonio netto del fondo di investimento in Italia » forse è preferibile dire: « Sulla parte del fondo, proporzionalmente del fondo proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata » (perchè in genere si usa quest'ultima espressione e non « in Italia »).

Inoltre al terzo comma, dove si dice: « La società autorizzata... » sostituirei la frase con la seguente: « Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato » — perchè molte volte non si tratta di una società, ma di un ente — « deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresì... ». Il testo rimanente è lo stesso.

PRESIDENTE. Ritengo che le modifiche da lei proposte debbano intendersi come semplici modifiche di carattere formale, chiarificatrici e non come subemendamenti.

BONAZZI. Si può leggere il testo di tali modifiche?

PRESIDENTE. Certamente. Il secondo comma dell'emendamento all'inizio recita: « Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, ... il soggetto incaricato del collocamento ... ».

Il terzo comma recita: « Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresì ... ».

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Pistolese.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Pistolese.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.2.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. A nome del mio Gruppo, dichiaro che ci asterremo sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.2, presentato dal Governo, con le modifiche proposte dal Ministro delle finanze avvertendo che, se sarà accolto, in sede di redazione finale l'articolo aggiuntivo verrà inserito dopo l'articolo 11 del decreto-legge.

E approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9:

Dopo il comma (1), inserire il seguente:

« (...) I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi

o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e validato annualmente dal competente ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con l'indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi ».

9.1

LA COMMISSIONE

Al comma (2), sostituire il primo periodo con il seguente: « Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonché quelle dell'articolo 1, sesto comma, e dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. ».

9.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

BERLANDA, *relatore*. Ho già illustrato nella relazione tali emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10:

Premettere il seguente comma:

« (...) La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto dal Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. ».

10.2

IL GOVERNO

All'emendamento 10.1, dopo le parole: « credito a medio e lungo termine, » aggiungere le altre: « e da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, ».

10.1/1

IL GOVERNO

Dopo le parole: « si considerano similari alle obbligazioni » aggiungere le altre: « , oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, »; dopo le parole: avveni- ti scadenza » aggiungere l'altra: « fissa ».

10.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il primo degli emendamenti presentati dal Governo è di tutta evidenza e tende ad eliminare non tanto dei dubbi, ma diciamo eventuali possibili espedienti. Quindi nel caso che un'obbligazione sia emessa a 500 lire e venga rimborsata, un certo numero di anni dopo, a mille lire, la differenza costituisce una forma di reddito e va soggetta, quindi, alla ritenuta in capitale. Ciò in quanto in altri paesi si stanno diffondendo obbligazioni a tasso zero che vengono emesse ad un prezzo molto inferiore a quello che è il prezzo a cui sono rimborsate dopo alcuni anni, che corrisponde all'interesse capitalizzato.

Il secondo emendamento aggiunge alla specificazione di obbligazioni, quelle emesse anche da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi di un provvedimento del 1927. In particolare si tratta di due società — per quanto è di mia conoscenza — l'una che fa capo alle vendite a rate della Fiat, l'altra che fa capo alle vendite a rate dell'Alfa Romeo. È bene comprenderle nella definizione di obbligazioni (esse, infatti, originariamente godevano di un'esenzione fiscale nel decreto del 1927 che

poi via via è caduta con la legislazione recente) ma devono avere durata non inferiore a 18 mesi, mentre oggi, in alcuni casi, tale durata è anche di 12 mesi.

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZUTI. L'emendamento che lei ha presentato oggi in Aula, signor Ministro, comporta che esso venga applicato anche all'emissione di titoli indicizzati?

VISENTINI, *ministro delle finanze*. C'è una disciplina speciale per alcuni titoli indicizzati.

CAVAZZUTI. Su nuove emissioni di obbligazioni che contemplassero la clausola dell'indicizzazione non varrebbe la disciplina esistente e ricadrebbero sotto il regime previsto da questo emendamento.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Se hanno gli interessi indicizzati, come previsto nella disciplina esistente, rimangono sotto quel regime.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERLANDA, *relatore*. Sono favorevole agli emendamenti 10.2 e 10.1/1 del Governo. Ovviamente sono favorevole anche all'emendamento 10.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 11:

Sostituire il comma (2) con il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1984, le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del 18 per cento ».

11.2 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

Al comma (2), sopprimere le parole: « , in deroga alle disposizioni dei precedenti articoli 5 e seguenti. ».

11.1 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« (...) A decorrere dal 1° gennaio 1984 il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

“ Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ”.

(...) Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione. ».

11.3 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VI-
TALE, MORANDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BONAZZI. Per quanto riguarda gli emendamenti 11.2 e 11.3, che sono analoghi, richiamo quanto è stato detto nella discussione generale e cioè che a noi pare un passo verso l'equiparazione del trattamento dei redditi da capitale la elevazione dal 10 al 18 per cento dell'aliquota che tassa i proventi sia delle cosiddette accettazioni bancarie che delle obbligazioni e titoli similari. Rilevo che la tassazione del 10 per cento è stata fissata quando la tassazione degli interessi sui depositi era del 20 per cento. Avendo ora aumentato al 25 per cento la tassazione su tali interessi appare giustificato un qualche aumento anche della tassazione dei proventi delle obbligazioni e delle accettazioni bancarie.

Se si volesse stabilire un aumento equivalente a quello effettuato per gli interessi bancari si dovrebbe passare almeno dal 10 al 12,5 per cento. Noi proponiamo il 18 per cento che è l'aliquota minima dell'IRPEF, perchè ci pare che si debba fare qualcosa di più, e cioè stabilire un'aliquota che tenda a portare i redditi da capitale ad una tassazione uniforme.

BERLANDA, *relatore*. Ho già illustrato precedentemente l'emendamento 11.1. Per gli emendamenti 11.2 ed 11.3 debbo dire che l'argomento è stato discusso ampiamente in Commissione quando si è allargato il discorso dalle misure proposte dal decreto alla tassazione in genere delle rendite finanziarie. In quella sede sia il relatore, sia altri colleghi, avevano osservato l'anomalia di una tassazione delle obbligazioni che rimaneva invariata.

Pertanto, non riprendendo la discussione svoltasi appunto in Commissione, per questi due emendamenti, il relatore si rimette al Governo.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento 11.2 il Governo è contrario per le ragioni dette in Commissione e cioè che essendo stata fissata di recente questa aliquota, che è quel-

la sulle accettazioni, sembra che non sia il caso di modificarla.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.3, deve rimanere fermo — e mi pare che la norma sia chiara — che esso non può riguardare in nessun modo i titoli di Stato, perchè la ritenuta non deve essere operata sui premi o altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Questo significa che i titoli pubblici, cioè quelli la cui esenzione è prevista dall'articolo 31 del decreto n. 601, rimangono e continuano a rimanere esenti. D'altra parte questa era la formula dell'articolo 2-bis della legge 27 novembre 1981, n. 675, che stabiliva l'aliquota del 10 per cento. Quindi, a mio parere, ferma rimanendo l'esenzione dei titoli di Stato, può essere ragionevole modificare l'aliquota attuale del 10 per cento ma non portandola al 18 per cento. Se la proposta venisse modificata da chi l'ha avanzata nel senso che vi fosse la medesima variazione che c'è tra il 20 e il 25 per cento delle ritenute bancarie, credo che sarebbe accettabile. Dobbiamo tenere presente che oggi non siamo al livello del 10 per cento, ma di fatto siamo al 10,8 per cento, perchè c'è la sovrimposta, della quale nella legge finanziaria viene riproposta la proroga di un anno; è chiaro che se ci fosse questa variazione, si modificherebbe quella norma della legge finanziaria, e quindi l'8 per cento di maggiorazione verrebbe a cessare. Quindi nel limite del 12,50 per cento, riassorbendo quello 0,8 per cento, credo che la proposta sia accettabile; se i proponenti non ritenessero di poter scendere al 12,50 per cento non potrei accettare l'emendamento.

Sono d'accordo sull'emendamento 11.1 della Commissione.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. La replica del Ministro accoglie una delle ragioni che ci avevano spinto a proporre l'emendamento; modifichiamo quindi nel senso richiesto l'emendamento, portando l'aliquota al 12,50 per cento con

l'intesa di sospendere l'applicazione dell'addizionale dell'8 per cento in sede finanziaria. Dichiariamo però che sussistono egualmente le ragioni di perequazione che ci avevano indotto a proporre originariamente, non il 12,50, ma il 18 per cento e ci riserviamo quindi di ripresentare la nostra proposta in altra sede, non esclusa quella dell'esame della legge finanziaria, o quella della presentazione di un eventuale provvedimento fiscale che il Ministro ha preannunciato con l'intento di trasferire in quella sede gli articoli 7 e 8 della legge finanziaria che non sono stati inseriti in questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori, con la modifica suggerita dal Governo ed accolta dal senatore Bonazzi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 11.0.1, inteso a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11:

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. ...

« (1) Ferma l'esenzione fiscale già stabilita ai sensi di legge per le obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emesse anteriormente al 31 dicembre 1983, si applica la ritenuta del 18 per cento con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori delle obbligazioni pubbliche suddette emesse successivamente alla data predetta.

(2) La ritenuta è operata sulla parte degli interessi, premi ed altri frutti che eccede la misura media del tasso di inflazione calcolato tenendo conto della variazione percentua-

le dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per quanto riguarda i buoni ordinari del tesoro, sul semestre precedente alla corresponsione degli interessi; per le altre diverse obbligazioni pubbliche il calcolo del tasso di inflazione sarà riferito al periodo intercorrente tra l'emissione dei titoli e il rimborso del valore nominale che sarà effettuato con detrazione dell'importo della ritenuta di cui al comma precedente ».

11.0.1 CHIAROMONTE, POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA, MAFFIOLETTI, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare questo nostro emendamento, ci rendiamo conto di presentare sicuramente una proposta, di rilevante interesse ed importanza su una questione da tempo molto dibattuta presso le forze politiche non solo dell'opposizione ma anche all'interno della stessa maggioranza ed anche all'interno del Governo, con pronunciamenti, seppure diversi tra loro, di Ministri appartenenti al Governo stesso. Si tratta infatti di una questione molto dibattuta anche perchè sollevata a più riprese, soprattutto negli ultimi tempi, dalle stesse forze sociali e sindacali. Questo in riferimento ad un giudizio sulla manovra più complessiva che il Governo ha presentato al Parlamento con il disegno di legge finanziaria, i documenti di bilancio e gli altri provvedimenti che sono strettamente connessi ed inerenti alla manovra della legge finanziaria e del bilancio dello Stato. Una questione, dicevo, molto dibattuta e che si riferisce alla tassazione, seppure inizialmente in modo graduale così come noi proponiamo, delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, operando sugli interessi, sui premi e gli altri frutti di queste obbligazioni una ritenuta alla fonte con obbligo di rivalsa del 18 per cento, ma ferma restando l'esenzione, già stabilita ai sensi di

legge, per tutte le obbligazioni pubbliche emesse anteriormente al 31 dicembre 1983. Non si intaccano dunque i diritti acquisiti di una normativa che fa godere dell'esenzione totale, presente e futura, per titoli ed obbligazioni emesse, come dicevo, sino al 31 dicembre 1983, ma si inizia con le nuove e successive emissioni una imposizione su quella parte degli interessi, premi ed altri frutti che ecceda il tasso di inflazione riferito al semestre precedente alla corresponsione degli interessi se ci si riferisce alla fattispecie dei buoni ordinari del Tesoro e con un diverso meccanismo di riferimento se ci riferisce ad altre obbligazioni pubbliche.

Perchè facciamo questa proposta? Intanto, perchè abbiamo già anticipato, nel giudizio sulla manovra più complessiva del Governo, nelle proposte che abbiamo già avanzato e stiamo avanzando nel disegno di legge finanziaria e nel bilancio, proposte alternative a quelle del Governo con l'intento di aumentare le entrate dello Stato oltre che di operare sulle spese.

Ci facciamo carico di ciò con le proposte già anticipate, alcune delle quali sono state oggetto di discussione in ordine al decreto al nostro esame e, lo diciamo con rammarico, respinte dalla maggioranza e dal Governo. Tali proposte erano indirizzate a reperire nuovi e maggiori entrate all'erario, non sulla base di conteggi di stima o sovrastima, ma tendendo a modificare l'attuale legislazione. Si trattava di tre proposte, avanzate in questa Aula e prima in Commissione, possibili e realmente concretizzabili, che avrebbero portato, se accolte, circa 3.000 miliardi: mi riferisco alla anticipazione in 2 rate e all'aumento dell'autotassazione dal 90 al 100 per cento, all'acconto e all'anticipazione sull'imposta sostitutiva, all'aumento, anche se accolto parzialmente, della tassazione sui titoli emessi dalle società e dagli enti.

Ci siamo fatti carico e ci facciamo carico dunque con questa proposta di ricercare il modo di aumentare le entrate dello Stato. Ci rendiamo conto che questa operazione può essere considerata impopolare da parte di alcuni: essa comunque è coraggiosa

perchè va nella direzione, per esempio, di un riordino — ecco l'altra esigenza che vogliamo porre nell'ambito della tassazione dei cespiti finanziari e da capitali — più complessivo e più razionale dei redditi e della tassazione dei redditi finanziari, andando quindi ad intaccare, nella giungla della tassazione dei redditi da capitale, anche le aree di erosione macroscopica, denunciata peraltro da più parti, come quella della totale esenzione dei titoli del debito pubblico. Con coerenza abbiamo voluto avanzare tale proposta durante la discussione del decreto n. 197, che non a caso vuole dare inizio ad un riordino, anche se ancora parziale (anche se da noi non condiviso totalmente per le vicende, accadute in Commissione ed in Aula, relative all'aspetto particolare dei titoli atipici), ritenuto da più parti necessario, da non rimandare, come il ministro Visentini nella replica questa mattina faceva capire, alle calende greche, al 2000, per quei « nipotini » nostri ai quali si è riferito il Ministro in un'altra circostanza analoga, a proposito dell'imposta patrimoniale. Credo che, avendo avanzato alcune proposte già in questa sede, diamo la dimostrazione, come Gruppo di opposizione, di non voler arrivare alle calende greche per impostare un discorso di questo genere.

Anche all'interno della maggioranza e del Governo sono venuti pronunciamenti in merito alla tassazione o meno dei futuri titoli del debito pubblico, rimanendo fermo che il passato non si tocca e che quindi lo Stato deve giustamente mantenere nei confronti dei sottoscrittori ciò che ha assunto come proprio dovere. C'è un dibattito aperto nel Governo e nella maggioranza, con alcuni pronunciamenti che tendono a garantire l'esenzione dei titoli e delle obbligazioni già emessi e ad iniziare a tassare le future e nuove emissioni: pronunciamenti che non vanno trascurati.

Noi aggiungiamo, a queste due ragioni di fondo, che vogliamo non solo essere coerenti con tutta la nostra impostazione sulla politica delle entrate, contenuta nella legge finanziaria, nel bilancio e nei provvedimenti che separatamente il Governo ha presentato, ma anche operare per affermare

con forza l'esigenza di questo riordino del prelievo sui redditi da capitale per disboscare questa giungla di troppe agevolazioni che esistono nell'ambito della tassazione dei redditi finanziari, coerentemente con quanto abbiamo già affermato, per il recupero di un'area imponibile erosa, macroscopicamente grande, esistente nell'attuale legislazione tributaria e soprattutto per riequilibrare il flusso dello stesso risparmio, indirizzandolo verso investimenti e impieghi di carattere produttivo.

Diciamo questo perchè non sottovalutiamo, per esempio, che una parte considerevole dei titoli e delle obbligazioni del debito pubblico è oggi in possesso di società, di enti e di istituti di credito. Questo è un fenomeno da tutti riconosciuto, certo appetibile, per l'esenzione fiscale esistente su questi titoli e su queste obbligazioni da parte di società, enti e banche, ma che contemporaneamente toglie profitti dal reinvestimento produttivo all'interno delle società e distoglie, o comunque può distogliere, come si sta già verificando, la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni soggette al prelievo fiscale, per indirizzarla invece a favore dei titoli del debito pubblico, totalmente esonerati dal prelievo fiscale.

Pertanto, a nostro avviso, già questa disposizione e questa nostra proposta vanno nella direzione di disincentivare un fenomeno che noi riconosciamo come deleterio; ma diciamo anche che insieme a questa disposizione che noi proponiamo dovrebbe formularsi una direttiva, da parte del Governo, per operare la conversione di tutti i titoli del debito pubblico in possesso appunto delle società, degli enti pubblici, degli istituti bancari e delle assicurazioni in buoni del Tesoro reali, mettendo in atto un'operazione che in parallelo possa convertire questi titoli in loro possesso in buoni del Tesoro reali. La Banca d'Italia, se vuole, ha anche la possibilità, sulla base di una direttiva del Governo, quanto meno di incanalare o indirizzare in tale direzione queste operazioni di conversione. In questo modo si assicurerebbe la reintegrazione dei capitali erosi dall'inflazione e si ricondurrebbe l'insieme del debito pubblico — questo credo non sia da sottovalutare —

entro limiti sicuramente più accettabili di quelli attuali, con discipline tributarie sicuramente più eque, dal punto di vista del trattamento tributario degli interessi sui redditi finanziari.

Quindi questa proposta non è una sorta di provocazione che noi avanziamo: deriva invece da un atteggiamento serio, responsabile e coerente che riguarda la manovra più complessiva che abbiamo già anticipato e che vogliamo perseguire fino in fondo nella discussione sulla legge finanziaria e sul bilancio.

È per questo motivo che abbiamo voluto cogliere anche questa occasione per formalizzare la proposta che abbiamo avanzato e che poniamo all'esame dell'Assemblea del Senato.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signori senatori, signori presentatori dell'emendamento 11.0.1, devo richiamare tutti — mi sia consentito — sull'estrema gravità di toccare questo argomento e di toccarlo in questi termini. Il senatore Pollastrelli ha molto allargato il tema e ha ripreso l'argomento della diversità delle aliquote in rapporto alle diverse rendite finanziarie e ai diversi redditi di capitale, ma questo è un problema diverso: ne abbiamo tanto parlato, cercheremo di metterlo a posto non nel 2000, come si diceva scherzosamente questa mattina, ma molto prima, quando, essendo diminuita o eliminata l'inflazione e avendo lo Stato meno esigenze in un raggiunto riequilibrio del bilancio pubblico di emissioni, tali problemi potranno allora essere considerati con questo spirito.

Oggi vorrei pregare i colleghi di ripensarci; vedo come primo firmatario di questo emendamento il senatore Chiaromonte e vorrei invitarlo a meditare sull'opportunità di mantenere una proposta di emendamento di questo tipo.

La situazione della finanza pubblica si regge ancora sul collocamento dei buoni del

Tesoro e degli altri titoli (i CCT), con un notevole miglioramento che è di termini e di tassi. Il solo fatto che si parli di questa materia rischia di compromettere i tassi che sono in diminuzione: abbiamo accettato convinti un ordine del giorno che invitava il Governo alla progressiva riduzione dei tassi e — aggiungo io, come fattore estremamente importante — all'allungamento dei termini, perchè oggi esistono termini molto più tranquillizzanti di quelli esistenti un anno fa e l'opera del Ministro del tesoro è stata sicuramente importante, come quella dei Governi che si sono susseguiti nell'anno in cui vi è stato questo miglioramento. Facendo del rumore intorno a questi argomenti, rischiamo di compromettere (come del resto è successo intorno alla metà del 1982 quando alcune affermazioni, forse un po' incaute, hanno portato ad aumentare di un punto e mezzo le emissioni) la situazione: infatti in quella occasione il paese si trovò a subire un onere di debito pubblico che invece di diminuire su quelle voci è andato crescendo e a dover riprendere le emissioni a brevissimo termine.

Ora, in una grande formazione politica e in un Gruppo parlamentare così importante sono certo che la responsabilità nel valutare questa situazione e la consapevolezza di questa responsabilità sono pienissime, e quindi vorrei pregare anzitutto vivissimamente il senatore Chiaromonte e i colleghi firmatari di questo emendamento di ritirarlo. Essi hanno dato una indicazione di tendenza e questa si sa che è nelle aspirazioni.

Mi permetto inoltre di dire che ciò che viene proposto è in contraddizione con tutto quello che è sempre stato detto dagli stessi comunisti per quanto riguarda il respingere una concezione valoristica del reddito. Se noi seguissimo il criterio che è indicato nell'emendamento non dovremmo più tassare i depositi bancari, e forse neanche le obbligazioni che sono in generale a tassi inferiori al tasso di inflazione in questo periodo.

Quindi, si respingerebbe il principio che si accetta in tutti i paesi del mondo, cioè che il reddito va riferito all'elemento nominalistico; e sarebbero guai se ci si riferisse

di volta in volta ad indici il più delle volte arbitrari, perchè si affiderebbe ai compilatori degli indici la tassazione o meno, il che negherebbe ciò che viene sostenuto da tutti: l'inflazione fa perdere il capitale, mentre il reddito è dato dall'espressione nominale, quindi chi ha un bene monetario che rende il 10 per cento deve essere tassato su quello per quanto riguarda il reddito; se poi ha il 20 per cento di perdita perchè c'è l'inflazione, questa è una perdita di capitale e valuti lui singolarmente perchè investe in quei beni: per ragioni di liquidità immediata, di disponibilità, di future speculazioni. Comunque non è il legislatore tributario — in nessun paese del mondo — che deve avere delle concezioni valoristiche del reddito e soprattutto dei redditi di capitale. È il vostro Gruppo politico che ha sempre respinto questa concezione.

Quindi mi permetto di richiamare l'attenzione non solo sull'estremo pericolo di parlare di questo argomento, ma sulla deformazione che se ne fa parlandone in termini valoristici. Guai se ci allontaniamo dai termini nominalistici nel determinare i redditi derivanti da investimenti monetari!

Vorrei perciò — e chiedo scusa se insisto — pregare vivamente, non oso dire una parola più forte che sarebbe scongiurare, il senatore Chiaromonte di considerare se non sia opportuno, nella sua valutazione, ritirare questo emendamento.

CHIAROMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAROMONTE. Non ho difficoltà ad accogliere la richiesta del ministro Visentini perchè, tra l'altro, nella sua replica, egli ha riconosciuto un punto importante, ossia che era nostra intenzione, nel presentare questo emendamento, sollevare un problema reale, un problema cioè che nasce dal giudizio su una manovra di politica economica che, comunque la si giudichi, scarta, dal reperimento di entrate maggiori, per far fronte a una politica di effettivo rilancio degli investimenti e dello sviluppo, manovre fiscali che possano in qualche modo intaccare o colpire certi tipi di patrimonio. Abbiamo voluto,

in effetti, avanzare di nuovo tale questione con l'emendamento che abbiamo presentato. Abbiamo posto cioè un problema, senatore Visentini, che è molto serio, e terremo anche conto delle osservazioni che lei fa per la seconda parte dell'emendamento.

Detto questo però, lei mi consentirà di affermare che l'emendamento da noi presentato è assai responsabile di fronte a recenti dichiarazioni di ministri, che appartengono allo stesso Governo di cui lei fa parte, su tale questione. Questo, tra l'altro, è uno dei motivi per cui abbiamo presentato il nostro emendamento: per esprimere un giudizio pubblico sul modo in cui, con grande leggerezza, sono stati affrontati — ripeto da ministri in carica — questi problemi che sono di una delicatezza estrema; e non solo nel 1982, senatore Visentini, ma, come lei sa, anche nelle ultime settimane e negli ultimi mesi.

Noi riproporremo la questione nel modo dovuto, approfondendo il tema, e tenendo conto anche delle osservazioni ragionevoli da lei avanzate: e lo faremo in varie sedi, alla Camera e anche qui, quando ripareremo della necessità di una politica economica che si basi effettivamente su un rilancio qualificato dello sviluppo. Lei lo sa molto meglio di me: in altri paesi si usano strumenti e misure fiscali che certo non danno, nemmeno lì, molti frutti da un punto di vista finanziario, ma che costituiscono un segno molto importante di carattere sociale.

Comunque, ritiro l'emendamento 11.0.1 e torno a ribadire che abbiamo avanzato questo problema in modo molto più responsabile e molto più serio di quanto non abbiano fatto alcuni ministri nel corso delle ultime settimane.

PRESIDENTE. Allora, dopo le dichiarazioni del senatore Chiaromonte, l'emendamento 11.0.1 s'intende ritirato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'articolo unico con l'avvertenza che, se saranno approvati emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, esso diverrà articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico del disegno di legge, e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 1.0.1, al secondo comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: « Se l'imposta sulle persone giuridiche dovuta sul reddito imponibile dell'esercizio, diminuito della somma assegnata alle azioni di risparmio al portatore, è inferiore a quella calcolata al tasso pieno sull'utile di esercizio, è dovuta un'imposta a titolo di conguaglio, per un ammontare pari alla differenza tra le due somme. Se l'utile al netto dell'imposta non è interamente distribuito, l'imposta di conguaglio è ridotta in proporzione; la quota di utile di esercizio accantonata a riserva dovrà indicare distintamente nel bilancio l'entità dell'utile al lordo di imposta, l'entità dell'imposta pagata, e per differenza la riserva netta ».

1.0.1/1 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

All'emendamento 1.0.1, al secondo comma, sostituire le parole: « al 36 per cento della differenza » *con le altre:* « a quello dell'imposta corrispondente alla differenza ».

1.0.1/6 IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.1, al terzo comma, sostituire le parole: « utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche » *con le altre:* « utili o proventi in tutto o in parte provenienti da redditi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata con aliquota piena ».

1.0.1/2 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

All'emendamento 1.0.1, al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: « l'imposta sul reddito » *sino alla fine del*

periodo, con le altre: « è dovuta un'imposta a titolo di conguaglio per un ammontare pari alla differenza tra l'imposta calcolata ad aliquota piena sulle somme distribuite, diminuite della parte assegnata alle azioni di risparmio, e l'imposta effettivamente pagata sulle somme stesse. A tal fine le riserve esposte in bilancio dovranno indicare distintamente l'ammontare dell'utile accantonato al lordo dell'imposta, l'ammontare dell'imposta prelevata su di esso, calcolata rapportando l'imposta totale dell'esercizio alla quota dell'utile accantonato, e, per differenza, l'ammontare delle riserve nette. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve, ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di conguaglio, si imputa una quota parte dell'imposta esposta in bilancio rapportata all'ammontare complessivo del fondo di riserva ».

1.0.1/3 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

All'emendamento 1.0.1, dopo il quarto comma inserire il seguente:

« Se il reddito imponibile della società è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura o con aliquota ridotta il conguaglio è maggiorato della differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta ».

1.0.1/7 IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.1, al sesto comma, sopprimere le parole: « salvo diversa deliberazione dell'assemblea ».

1.0.1/4 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

All'emendamento 1.0.1, al sesto comma, sesta riga, sostituire la parola: « dopo » *con le altre:* « prima del ».

1.0.1/5 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

All'emendamento 1.0.1, all'ultimo comma, sopprimere le parole « in tutto o in parte »; sostituire le parole: « è ridotto nella stessa proporzione » con le altre: « è ridotto alla metà ».

1.0.1/8

IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.1, aggiungere in fine il seguente comma:

« L'ammontare del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è determinato senza tenere conto dell'importo del conguaglio previsto nel presente articolo ».

1.0.1/9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo unico, inserire il seguente:

Art. ...

« (1) Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 36 per cento e il credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è stabilito nella misura uniforme di nove sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

(2) Se la somma distribuita sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64 per cento del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, dichiarato dalla società ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per l'esercizio medesimo, l'imposta stessa è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi della differenza. In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata, l'imposta dovuta dalla società per l'esercizio nel quale l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari al 36 per cento della differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque

non superiore all'importo del predetto conguaglio, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(3) Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati a decorrenza dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, eccettuati a) quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società e b) quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore. In caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(4) Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma precedente, già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

(5) Nella relazione degli amministratori delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in allegato alla dichiarazione dei redditi delle società stesse

devono essere distintamente indicati: 1) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 2) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al comma (3); 3) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al comma (4); 4) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui alla lettera *a*) del comma (3); 5) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondo di cui alla lettera *b*) del comma (3).

(6) La distribuzione di riserve o altri fondi diversi da quelli indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma (3) si considera effettuata, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, mediante prelievo da riserve o altri fondi formati dopo l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'eccedenza mediante prelievo dalle riserve o altri fondi di cui al comma (4) e per l'ulteriore eccedenza mediante prelievo dalle riserve o da altri fondi di cui al comma (3). Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi relative all'esercizio nel quale è stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri fondi è stata omessa l'indicazione di cui al precedente comma, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite.

(7) Se gli utili di esercizio o le riserve da cui sono prelevate le somme distribuite ai soci sono formati in tutto o in parte con utili fruenti dell'agevolazione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'importo di conguaglio previsto nei commi (2), (3) e (4) è ridotto nella stessa proporzione ».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLASTRELLI. Illustrerò contestualmente i subemendamenti relativi all'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione che, in fin dei conti, corrisponde all'ex articolo 6 della legge finanziaria. È ovvio che il credito di imposta non deve essere distribuito agli utili esenti ma deve essere concesso in misura ridotta per gli utili agevolati. Il motivo è molto bene evidenziato anche nella relazione del ministro Visentini, cioè non ha senso rimborsare una imposta laddove questa non vi è stata, a meno che non si voglia utilizzare lo strumento del credito di imposta qui introdotto per concedere, anche se parzialmente, un'ulteriore agevolazione ai percettori di redditi esenti.

Per quanto riguarda la sostanza dell'ex articolo 6 della legge finanziaria oggi introdotto nel disegno di legge con l'emendamento 1.0.1 presentato dalla Commissione, è anche per noi motivo di soddisfazione, oltre che aver adeguato l'aliquota al 36 per cento dell'IRPEG — che è una vecchia nostra proposta avanzata negli anni trascorsi — anche l'aver affrontato temi relativi alla tassazione dell'IRPEG e alle sue conseguenze nei confronti delle società e dei soci azionisti. Condividiamo, quindi, il fatto che questo articolo colmi una grave lacuna.

Con gli emendamenti da noi presentati, vogliamo correggere ancora di più sotto il profilo del maggior rigore possibile la soluzione tecnica, pur apprezzabile, che il Ministro delle finanze fornisce introducendo l'imposta compensativa all'interno di questo meccanismo. Tuttavia, nell'ambito di un esame più attento del meccanismo di tale imposta compensativa, riconosciamo che la soluzione tecnica proposta dal ministro Visentini sicuramente non è quella ottimale: essa realizza o realizzerebbe un'applicazione ancora parziale e distorta dell'imposta di conguaglio, in quanto assume che gli utili percossi da IRPEG a tasso pieno siano quelli che le società distribuiscono per primi e che eventuali esenzioni o agevolazioni IRPEG si concentrano, invece, sui redditi mandati a riserva.

A nostro avviso, questo fatto non si verifica generalmente, anzi è privo di fondamento economico dal momento che utili tassati e utili esenti sono entità non individuabili nè separabili. Chi è attento a queste cose, e il ministro Visentini credo che lo sia per primo insieme ai colleghi della Commissione finanze, ha potuto vedere illustrata, in uno degli ultimi numeri di « 24 Ore », molto ampiamente la proposta che noi avanziamo da un articolo che lì è stato pubblicato, redatto dall'onorevole Visco del Gruppo della Sinistra indipendente della Camera dei deputati, e che affronta con dovizia di particolari lo stesso argomento per cercare di correggere appunto la soluzione tecnica che il Governo ci propone.

Ora la differenza tra la soluzione del Ministro delle finanze e del Governo e l'emendamento che noi proponiamo si evidenzia quando due società, invece di distribuire interamente gli utili, ne accantonino a riserva una parte: risulta allora evidente che la soluzione del Ministro e del Governo, pur riducendo il beneficio in debito per il socio azionista, non riesce totalmente ad annullarlo. Per cui a nostro avviso le società titolari di redditi esenti possono determinare ancora la distribuzione degli utili in modo tale da annullare per i soci l'effetto dell'imposta compensativa il cui pagamento, secondo la soluzione tecnica del Governo, viene di fatto rinviato al momento in cui le riserve, costituite con utili in tutto o in parte agevolati, siano interamente distribuite.

Quindi la soluzione da noi prospettata — mi rendo conto, essendo un problema tecnico, della difficoltà di recepirne gli aspetti più essenziali, ma credo fermamente che il Ministro e lo stesso relatore, molto attento ed esperto in questa materia, potranno avere colto i termini della modifica che noi proponiamo — garantisce invece a nostro avviso la parità di trattamento tra società non agevolate e società agevolate, adottando un sistema di imposizione a conguaglio coerente con la sua funzione più rigorosa nei risultati.

Certo, di una diversa scelta si tratta; sicuramente, a nostro avviso, di una scelta

più rigorosa. L'opinabilità non sta nel prendere o lasciare questa nostra soluzione ed adottare o meno quella proposta dal Governo: credo che l'opinabilità tra le due scelte e tra le due proposte sta invece nel voler decidere se si vuole essere rigorosi e fino in fondo quando si toccano fiscalmente soprattutto i redditi da capitale e i cespiti finanziari.

Ecco perchè avanziamo proposte che riteniamo migliorative del testo della Commissione.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Lo emendamento 1.0.1/6, anche se viene prima, è conseguente all'emendamento tendente ad inserire un nuovo comma dopo il quarto comma: questo deriva da connessione con quell'emendamento.

L'emendamento 1.0.1/7 tiene conto dell'ipotesi — oggi non frequente devo dire, tranne che per il Mezzogiorno dove però vi è la norma speciale di piena riproduzione della riduzione di imposta, come si è detto stamattina — di agevolazioni date con riduzione di imposta o con riduzione di imponibile. Devo dire che nella stessa legge finanziaria una di queste ipotesi, anzi due, erano previste per investimenti in imprese medie e minori a lungo respiro e per i reinvestimenti di certi utili. Oggi quelle due norme sono accantonate, comunque l'ipotesi è bene tenerla presente.

Per quanto riguarda l'emendamento all'ex settimo comma, come illustravo stamattina rispondendo in sede di replica, si tratta di un emendamento formale: il punto che il Governo ha tenuto a riaffermare è che i redditi di cui all'articolo 105 del testo unico per il Mezzogiorno (i quali godono, come è noto, di una tassazione con aliquota ridotta a metà, per cui l'aliquota del 36 per cento diventa del 18 per cento) non sono soggetti, in caso di distribuzione, a questa imposizione di conguaglio e devono comunque conservare il beneficio della riduzione dell'imposta alla metà. Esemplicavo stamattina: supposto un reddito di 100 (che viene tassato per 18 perchè l'aliquota del 36 per cento resterà del 18 per cento), fino a quando viene distribuito il credito di imposta rimane di nove sedicesimi, cioè

di 36, ancorchè la società emittente abbia pagato soltanto 18, e quindi si riproduce sul percettore del dividendo il beneficio che è stato dato alla società e non viene annullato o ridotto, come negli altri casi, nel momento in cui il dividendo va al percettore.

Ricordavo stamattina che in Germania, che è un paese rigoroso nell'imposta compensativa, viene seguito lo stesso criterio per gli investimenti a Berlino. Noi abbiamo tutto il Mezzogiorno che deve godere di questo beneficio, che deve essere mantenuto. Se su 100 sono tassati 18, può essere distribuito 82; sui 18 di differenza tra 64 e 82 l'imposizione di conguaglio non si applica in pieno, ma ridotta alla metà, perchè l'articolo 105 del testo unico sul Mezzogiorno stabilisce che l'imposizione debba essere ridotta a metà. E questo lo estendiamo anche alla imposizione di conguaglio. Quindi pagando la società 23 e qualche cosa (cioè 18 più l'imposizione di conguaglio ridotta alla metà), il percettore del reddito, su 82 che venisse distribuito, ha un credito di imposta doppio, cioè di 46,125: questo è il senso dell'emendamento. Si rende esplicito questo perchè era venuto qualche dubbio.

L'ultimo emendamento presentato allo emendamento 1.0.1 costituisce anch'esso un chiarimento e non un'innovazione. Si è avuta infatti qualche segnalazione — proprio perchè si avevano alcuni dubbi — secondo cui nei versamenti di acconto si tiene conto dell'imposta dovuta normalmente, non dell'imposizione di conguaglio, perchè l'imposizione di conguaglio è un fatto eccezionale e successivo, del quale comunque non va tenuto conto.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Pollastrelli, confermo la non possibilità di accoglierli. Come dicevo stamani introducendo, è stata compiuta una scelta. Gli emendamenti sono estremamente corretti da un punto di vista tecnico, ma è un indirizzo diverso. L'indirizzo che seguo proponendo questa imposizione di conguaglio (che, come è stato rilevato, modifica notevolmente in confronto alla disciplina precedente e viene incontro ad una richiesta più volte avanzata) parte dalla pre-

sunzione — volendo procedere con una certa cautela — che i primi utili distribuiti siano quelli che hanno scontato un'imposta piena.

Quello proposto dal senatore Pollastrelli è un criterio assolutamente legittimo, che però, a mio parere, diventa pesante, per cui non dico che questo potrà essere un fatto successivo (perchè allora il senatore Bonazzi obietterebbe che qui si va a finire agli anni 2000), ma che deve esserci la volontà di non gravare troppo. Teniamo presente che aumentiamo dal 30 al 36 per cento una aliquota che era del 25 per cento ed era stata aumentata l'anno scorso al 30 per cento: adesso poi introduciamo per alcune grandi società (potrei fare i nomi) l'imposizione di conguaglio che, se vogliono mantenere fermi i dividendi, costa a taluno 25-30 miliardi all'anno cosa che forse non ha le dimensioni che il bravissimo collega onorevole Visco prevedeva, ma che tuttavia dà certamente un gettito.

L'altro criterio è invece quello della proporzionalità, proposto da Visco, nel senso cioè di considerare proporzionalmente distribuito il reddito soggetto ad imposta e il reddito esente.

Devo insistere sul mio indirizzo, già indicato, proprio per questa gradualità ed anche onerosità della introduzione di questo nuovo sistema. Gli emendamenti successivi sono conseguenti; credo pertanto che lo stesso senatore Pollastrelli, se non viene accolto il primo emendamento, ne trarrà le dovute conseguenze.

BERLANDA, relatore. Considero in sostanza già illustrato l'emendamento presentato dalla Commissione. Voglio ricordare però che il nostro emendamento, in sostanza, riproduce l'articolo 6 del disegno di legge finanziaria e che la Commissione, d'accordo col Governo, ha riprodotto come articolo aggiuntivo a questo disegno di legge.

Durante il dibattito in Commissione alcune delle osservazioni emerse hanno già portato a modificare il testo originario dell'articolo 6 rispetto a quello che la Commissione propone oggi come articolo aggiuntivo. In particolare, quando si parla di redditi

esenti, si è precisato che è consentito il riporto delle perdite degli anni precedenti per non interrompere un meccanismo già in vigore e che tale deve rimanere. Si è introdotto il criterio di escludere dai redditi esenti quelli riguardanti le agevolazioni nel Mezzogiorno, e questo, tengo a precisarlo, è già contenuto nell'emendamento della Commissione. Il Governo, poi, con gli emendamenti presentati oggi ha migliorato, fornendo delle precisazioni, una scelta importante che consiste nell'aumento dell'IRPEG e nel miglioramento del credito d'imposta, avendo anche compiuto una scelta nell'individuare quali sono i redditi esenti.

Gli emendamenti presentati dai colleghi del Gruppo comunista seguono questo indirizzo, anche se cercano di migliorarlo e perfezionarlo su una traccia diversa. È per questo motivo che, come ha già spiegato il Ministro, il relatore è contrario al loro accoglimento anche perchè in alcuni casi, come per gli emendamenti 1.0.1/4 e 1.0.1/5, si va, nel dettaglio, in direzione diversa dalla scelta del Governo ed anche dalla realtà di molte aziende. Per tale motivo, secondo me, non sarebbe giusto accoglierli neanche per motivi di merito.

Concludendo, il relatore è contrario ai subemendamenti presentati dal Gruppo comunista e favorevole a quelli del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/3, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/7, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/4, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/5, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/8, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/9, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.2, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 del disegno di legge, e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 1.0.2, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e prevalente. Il contenuto di tale attestazione deve essere conforme a quello dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata prevista dall'articolo 5, quarto comma, predetto.

In sede di dichiarazione annuale l'imprenditore e i collaboratori familiari dovranno espressamente dichiarare di trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente ».

1.0.2/1 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

All'emendamento 1.0.2, dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Le deduzioni di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, si applicano ai soggetti che partecipano ad un'impresa familiare in misura ridotta in proporzione al reddito attribuito a ciascuno dei soggetti stessi ».

1.0.2/2 POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA,
GIURA LONGO, MORANDI, POLLINI,
SEGA, VITALE

Art. ...

(...) « La disposizione dell'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente l'imputazione dei redditi delle imprese familiari, si applica per i redditi che risultano dalla dichiarazione annuale presentata dall'imprenditore e a condizione che la dichiarazione stessa rechi l'attestazione che le quote di partecipazione dei collaboratori familiari agli utili siano proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo.

(...) Chiunque per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al penultimo comma dello stesso articolo non rispondenti al vero è soggetto alle pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

(...) Le stesse pene si applicano nei casi di falsità della attestazione prevista nel precedente comma (1) ».

1.0.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLASTRELLI. L'emendamento 1.0.2/1 aggiunge delle precisazioni più rigorose all'emendamento 1.0.2 della Commissione in merito alle imprese familiari. Alla condizione che il lavoro effettivamente prestato da ciascuno dei collaboratori soci dell'impresa familiare debba essere continuativo si aggiunge anche la parola « prevalente », per ovviare a che si creino società a conduzione familiare il più delle volte fittizie. Si ritiene inoltre che la stessa attestazione debba essere conforme a quella dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata e che nella dichiarazione annuale si debba espressamente dichiarare che i collaboratori familiari e l'imprenditore si trovano nelle condizioni di cui all'attestazione predetta.

L'emendamento 1.0.2/2 vuole approntare un modo rigoroso di ovviare alle deleterie conseguenze della eccessiva divulgazione di imprese familiari, non tanto dove effettivamente e realisticamente esistano perchè ci sono tutte le condizioni in base alle quali si può riconoscere un'impresa familiare, ma soprattutto quando le troppe agevolazioni di carattere fiscale che si concedono possono diventare un incentivo a creare imprese familiari fittizie. Si creano quindi con queste norme condizioni fittizie per ottenere le massime agevolazioni. L'emendamento 1.0.2/2, per quanto riguarda i collaboratori di impresa familiare, riduce infatti per i redditi a loro imputati, in misura proporzionale al reddito a loro attribuito, le agevolazioni di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 in materia di imposta locale sui redditi. Questo perchè nell'ambito del reddito totale dell'impresa la suddivisione dello stesso reddito imputato al titolare e agli eventuali collaboratori farebbe godere per ogni singolo reddito ripartito il totale complessivo (ripetuto per quanti sono i collaboratori) delle agevolazioni previste da questo articolo 7, che si riferiscono al reddito complessivo, quindi non al reddito distribuito il più delle volte in modo fittizio. L'emendamento riduce queste agevolazioni, oggi fissate in un minimo di sei milioni e in un massimo di 12 milioni, in proporzione al reddito attribuito a ciascun collaborato-

re. Se al collaboratore, per esempio, è stato assegnato un reddito pari al 50 per cento del reddito dell'impresa, la quota di agevolazione spettante non sarà di 6 milioni, ma sarà il 50 per cento di sei milioni, quindi tre milioni. Questo è un modo rigoroso e morale di intervenire nelle imprese familiari, ma allo stesso tempo è un modo di reperire gettito, quindi di recuperare materia imponibile erosa.

BERLANDA, relatore. L'emendamento 1.0.2 presentato dalla Commissione riproduce il testo dell'ex articolo 9 della legge finanziaria che per intese avvenute in Commissione con il Governo si è riprodotto in questa sede.

Per quanto riguarda gli emendamenti testè illustrati dal senatore Pollastrelli, devo far presente di non avere ben compreso il contenuto dell'emendamento 1.0.2/1, per il quale pertanto mi rimetto al Governo. Sono contrario all'emendamento 1.0.2/2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VISENTINI, ministro delle finanze. Il senatore Berlanda è, come sempre, estremamente garbato. Egli infatti, affermando di non aver capito l'emendamento, si rimette al Governo, come se presumesse che il Governo capisca più di lui, cosa che non accade. Devo infatti dire — e chiedo spiegazioni al senatore Pollastrelli — di non aver capito neppure io il contenuto dell'emendamento, per cui mi trovo d'accordo con il relatore. Infatti, per quanto riguarda la parola « prevalente », la capisco e sono d'accordo, anche se purtroppo sosterranno che sia prevalente anche quando non lo è. Infatti l'ideale, come vedremo in altra occasione, sarebbe di abolire questa disposizione. Spero, come ho detto questa mattina, che ci fosse una indicazione in questo senso in Parlamento. Riguardo invece al fatto che l'attestazione debba essere conforme all'atto pubblico o scrittura privata, di cui parla questo comma dell'articolo 5 del decreto n. 597, mi pare sia difficilmente pensabile

che non sia conforme, cioè che qualcuno dichiari qualcosa che non sia conforme all'atto pubblico o scrittura privata su cui si basa la richiesta di ripartizione del reddito. Per quanto riguarda il comma successivo concordo sul fatto che l'imprenditore e i collaboratori familiari debbano espressamente dichiarare di trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, fermi rimanendo i commi successivi dell'emendamento 1.0.2 riguardanti le sanzioni penali.

Mi rivolgo quindi al senatore Pollastrelli perchè mi illustri il significato di questa norma.

PRESIDENTE. E affinché anche la Presidenza capisca.

POLLASTRELLI. Il significato della parola « prevalente » credo non debba essere insegnato a nessuno: siamo tutti d'accordo su che cosa si vuole intendere. Il comma successivo è un rafforzativo...

VISENTINI, ministro delle finanze. Quello che non capisco è il fatto che l'attestazione deve essere conforme all'atto pubblico. Credo che nessuno sia così sprovveduto da fare una dichiarazione difforme dall'atto pubblico che viene allegato.

POLLASTRELLI. Per questo si dice che deve essere conforme all'atto pubblico. Si tratta di una precisazione maggiore rispetto alla formulazione del primo comma dell'emendamento aggiuntivo 1.0.2, in cui si fa riferimento a una dichiarazione annuale presentata dall'imprenditore, con la condizione che la dichiarazione stessa rechi l'attestazione che le quote di partecipazione dei collaboratori familiari agli utili siano proporzionate alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato, ma non si specifica come deve essere il contenuto dell'attestazione. Per questo noi sosteniamo che deve essere conforme a quello dell'atto pubblico o scrittura privata, quindi non una dichiarazione qualsiasi. In questo modo c'è la responsabilità diretta del dichiarante che

22^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 NOVEMBRE 1983

se dichiara il falso dovrà pagarne le conseguenze. Si tratta quindi di un rafforzativo di questo concetto di maggior rigore. Mi sembra pertanto che non si vada oltre il contenuto dell'emendamento presentato dalla Commissione.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Sono d'accordo, mantenendo però i due commi dell'emendamento 1.0.2 che prevedono le sanzioni penali.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è d'accordo sull'emendamento 1.0.2/1?

BERLANDA, *relatore*. Ora che ho capito sono d'accordo. Vorrei solo sapere se la parola « prevalente » si aggiunge alla parola « continuativo ».

POLLASTRELLI. Sì, aggiungendo una « e »; quindi « continuativo e prevalente ».

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Lo emendamento successivo lo capisco, ma credo che comporti qualche complicazione nella sua applicazione. Parlo dell'emendamento 1.0.2/2 riguardante l'ILOR. Non vorrei che si complicassero i moduli e il lavoro degli uffici. Mi pare che non abbia un contenuto economico tale che veramente possa valere la pena approvarlo. Esso può essere in parte una conseguenza dell'articolo precedente e quindi darei parere contrario, anche se ne voglio sottolineare le ragioni pratiche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2/1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2/2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione, che, se approvato, diverrà articolo 3 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.3 tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3:

« Nel quarto comma dell'articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, le parole " decreto motivato " sono sostituite con le seguenti: " provvedimento motivato " ».

1.0.3

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BERLANDA, *relatore*. Signor Presidente, quando l'Assemblea del Senato ha approvato la legge sui fondi di investimento, cioè la legge n. 77 del marzo 1983, si era inserita nell'articolo 11 la disposizione che certi adempimenti dovevano essere fatti a cura della Banca d'Italia mediante decreto; poichè la Banca d'Italia non emette decreti, si era rimandato ad una successiva occasione il rimedio: si tratta, quindi, semplicemente della correzione di un errore formale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dalla Commissione, che, se approvato, diverrà articolo 4 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.5 tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

Art. ...

« L'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 è abrogato ».

1.0.5

POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE, MORANDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BONAZZI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè: infatti si tratta di togliere una agevolazione per l'azione di risparmio che era prevista dall'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BERLANDA, *relatore*. Il parere della Commissione è favorevole.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.5., presentato dal senatore Polastrelli e da altri senatori, che, se approvato, diverrà articolo 5 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.4, tendente a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5:

Art. ...

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana »

1.0.4

IL GOVERNO

Invito il Governo ad illustrarlo.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dal Governo, che, se approvato, diverrà articolo 6 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto in Commissione e in Aula e i risultati finali sulla tassazione degli interessi dei depositi e dei titoli atipici consentono lo svolgimento di alcune brevi ma preoccupanti considerazioni su come si sta muovendo il nostro sistema tributario in tema di equità e soprattutto sugli effetti che sta esercitando sull'efficienza dei mercati finanziari. È per queste considerazioni che il Gruppo della Sinistra indipendente non può votare a favore di questo provvedimento e, pertanto, si asterrà.

Le motivazioni le riassumo brevemente. Partiamo dalla considerazione di alcuni fatti: nella predisposizione del testo del decreto-legge, ormai noto come decreto sui titoli atipici, il Ministro delle finanze si era opportunamente mosso lungo le linee indicate dalla commissione di studio — che fu istituita dal Ministro del tesoro nel gennaio del 1981 e che consegnò nel gennaio del 1982 il suo rapporto sul sistema creditizio e finanziario italiano — accettandone una raccomandazione, quella del consolidamento dei crediti che gli istituti di credito vantano nei riguardi dell'amministrazione. Esprimiamo il voto che anche in questa occasione non avvenga ciò che è avvenuto in altre occasioni in cui i titoli di credito, consegnati a tasso di interesse fisso, consentirono il guadagno da parte dei detentori di un elevato reddito reale.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali è noto che il Ministro riprese le raccomandazioni di un'altra commissione di studio, istituita dal Ministro delle finanze anch'essa nel gennaio del 1981, che terminò i suoi lavori nel giugno dello stesso anno con la nota relazione al Ministro delle finanze sulla tassazione dei redditi e delle attività finanziarie. Tra le tante raccomandazioni ne ricordo in particolare una: quella che proponeva l'introduzione di una calusola di salvaguardia che eliminasse la possibilità di erosione legale della base imponibile attraverso attività finanziarie aventi caratteristiche tali da

non poter essere facilmente sottoposte a ritenuta, assogettandole per le persone fisiche al regime della progressività. Prego di notare che la raccomandazione è stata ripresa sia dalla commissione del Ministero delle finanze che dalla commissione del Ministero del tesoro.

Come appare dunque dal testo appena ricordato, il Ministro delle finanze, mentre ha rispettato la raccomandazione delle due commissioni di studio per quanto riguarda la disciplina fiscale dei cosiddetti titoli atipici, anche per impedire il prolungarsi di ampie zone di evasione e di erosione, ha poi adottato una soluzione diversa per quanto riguarda il tipo di tassazione. Ha optato infatti per una cedolare secca invece di disciplinare l'inserimento della base imponibile nell'IRPEF onde sottoporla al regime della progressività. Le vicende parlamentari appena terminate hanno poi ridotto ulteriormente le aliquote.

Vorrei solo rilevare che non vi sono criteri assoluti che assistano il legislatore nella quantificazione delle aliquote delle imposte. In questo campo devono infatti prevalere alcune « regole del pollice », legate il più possibile ad una qualche idea guida di equità e di efficienza oltre che, ovviamente, alle esigenze di finanziamento della spesa pubblica. Tuttavia, tralasciando queste ultime, vi è da dire che per quanto riguarda l'equità è regola, di norma assunta in quasi tutte le legislazioni che adottano l'imposta progressiva sul reddito, che le imposte cedolari (comunque molto limitate e non dilaganti come in Italia) abbiano aliquote sufficientemente elevate per non ledere il principio della equità orizzontale. Ad esempio, in Francia il regime delle cedolari secche, quasi sempre in opzione al regime dell'imposta personale progressiva, mostra aliquote che variano dal 25 per cento nel caso di obbligazioni private e pubbliche al 38 per cento per gli interessi da depositi e conti bancari, al 42 per cento per gli interessi di buoni del tesoro nel caso in cui il percettore intenda mantenere l'anonimato. In Svizzera la ritenuta sui depositi è del 35 per cento, mentre nel Regno Unito vige una ritenuta alla fonte del 30 per cento per gli interessi

sui titoli a reddito fisso, pubblici o privati che siano.

C'è da notare che questa aliquota è uguale all'aliquota base dell'imposta personale progressiva sul reddito al 30 per cento.

Per quanto riguarda l'Italia, invece, è noto che la combinazione dei regimi agevolativi con quelli che riguardano le imposte cedolari fa sì che di fatto e di diritto siano prevalentemente i redditi da lavoro dipendente a subire un'imposta fortemente progressiva. Prego gli onorevoli colleghi di notare che non sostengo che sono solo i lavoratori dipendenti a pagare le imposte: sostengo che sono queste forme di reddito le uniche che scontano un'imposta fortemente progressiva. Da ciò si dovrebbe concludere che, oltre a ridurre il campo di applicazione delle imposte cedolari, l'azione di Governo dovrebbe portare le aliquote di queste ultime su valori sufficientemente elevati al fine di non compiere discriminazioni fiscali a favore dei redditi non da lavoro dipendente.

Considerata dunque la forte progressività delle aliquote IRPEF, la scelta delle aliquote delle cedolari secche potrebbe — e a parer mio dovrebbe — orientarsi verso quelle corrispondenti al secondo o terzo scaglione di reddito ai fini dell'imposta personale (in altre parole il 27 per cento nel caso dello scaglione compreso tra 11 e 24 milioni e il 35 per cento per lo scaglione tra 24 e 35 milioni), anche in considerazione del fatto che i percettori di reddito da lavoro dipendente tendono sia a concentrarsi nella fascia medio-alta della distribuzione delle aliquote di imposta, sia a possedere percentuali dei redditi e dei cespiti di altra fonte sistematicamente inferiori a quelli relativi alla totalità dei contribuenti. I dati sono presi dalle pubblicazioni del Ministero delle finanze e dell'anagrafe tributaria.

Da queste osservazioni, dunque, risulta che, mentre l'aliquota della ritenuta sugli interessi dei depositi bancari (25 per cento) può definirsi congrua con le « regole del pollice », dianozi ricordate, decisamente non congrue appaiono le aliquote qui accettate, mentre più congrue apparivano quelle proposte in origine dal Ministro. Queste ultime, a mio parere, erano molto più racco-

mandabili anche per considerazioni di efficienza che, singolarmente, sono sempre state assenti nel dibattito.

Si è parlato di tutela del risparmio in modo esageratamente astratto; il risparmio lo si tutela dando indicazioni chiare, non consentendo di attribuire ad enti emittenti rendite da trasferire ai sottoscrittori onde penetrare sui mercati. Quelle aliquote erano molto più consigliabili — dicevo — anche in base a quelle raccomandazioni della citata commissione che in questo caso sono state invece totalmente disattese. Quella commissione proponeva di non discriminare in base agli enti emittenti ed un precedente Governo accettò un ordine del giorno che lo impegnava a muoversi per la soppressione di ogni differenziazione dell'imposizione dei rendimenti di attività finanziarie in relazione alla categoria dell'ente emittente.

Dall'accettazione di quell'ordine del giorno la situazione si è ulteriormente aggravata, tanto che oggi figurano, comprendendo le ultime proposte, almeno sette aliquote di imposte cedolari: il 25 per cento, il 18 per cento, il 15 per cento, il 12,5 per cento, il 10 per cento, il 6 per cento, lo 0 per cento per i titoli pubblici. Questo è esattamente il modo con cui non si tutela il risparmio, perchè questo viene disorientato da una politica che concede agli enti emittenti di trasferire a carico dei sottoscrittori una rendita fiscale non dovuta e non spiegabile da nessuna teoria di difesa del risparmio.

Abbiamo poi alcuni regimi singolari che invece dovrebbero essere più generali, ad esempio l'inclusione nell'IRPEF dei dividendi azionari e il trattamento fiscale dei fondi comuni che invece lascia esenti dal fatto fiscale i sottoscrittori. Mentre dunque pareva al Gruppo della Sinistra indipendente che le proposte iniziali del Ministro delle finanze potessero interpretarsi come un primo, piccolissimo passo nella direzione dell'abbandono della discriminazione fiscale degli emittenti, le proposte finali si muovono esattamente nella direzione opposta. Si continua, infatti, a ricorrere allo strumento tributario per assegnare a taluni enti emittenti un vantaggio fiscale da trasferire a sottoscrittori per consolidare o rendere più age-

vole la loro penetrazione sui mercati finanziari. È, invero, opinione di molti che l'auspicata neutralità tributaria rispetto agli enti emittenti non potrà aversi fino a quando vi sarà esenzione dalla imposta dei nuovi titoli pubblici. Tra l'altro l'esenzione dei BOT e dei CCT è un avvenimento recente. Voglio infatti ricordare agli onorevoli colleghi che BOT e CCT non sono titoli del debito pubblico, ma che solo per una norma di legge che li ha equiparati come simili hanno lo stesso trattamento fiscale dei titoli iscritti nel Gran Libro del debito pubblico. È un avvenimento molto recente, di una decina di anni fa e quindi non affonda nella tradizione del Gran Libro del debito pubblico che tiene iscritti dal 1861 i titoli pubblici dell'Italia.

Tuttavia si dice che questa stortura del debito pubblico chiama altre storture. È una mia opinione, confermata dai risultati di questo dibattito e dal provvedimento al nostro esame, che sia legittimo sospettare ormai la formazione di un forte blocco compatto a favore del mantenimento dell'esenzione dei titoli pubblici — ovviamente di quelli nuovi — non in omaggio ad una difesa del risparmio, non in omaggio ai sottoscrittori di titoli pubblici, bensì in omaggio ad un interesse ben più concreto: esattamente quello di consentire la formazione di nuove storture al fine di acquisire e mantenere nuove posizioni di rendita sui mercati finanziari; ciò, mi si consenta, in sprezzo ad ogni criterio, pur grossolano, di equità e di efficienza.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Il Gruppo liberale darà voto favorevole al disegno di legge in esame perchè rappresenta uno dei validi mezzi per il raggiungimento degli obiettivi che il Governo si è posto. Considerato però che le previsioni di entrata sono correlate all'incremento del prodotto interno lordo, incremento a sua volta subordinato ad una inci-

siva ripresa economico-produttiva, ritengo doveroso nuovamente sottolineare la necessità che venga seguito con particolare attenzione l'andamento dei tassi dei titoli di Stato, come già detto nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea. Infatti nel corso degli interventi è stato evidenziato che un mercato differenziale del rendimento netto dei titoli pubblici rispetto a quelli privati (obbligazioni, titoli atipici) ed ai depositi bancari porterebbe a sfavorevoli disequilibri.

In particolare il pericolo di una riduzione dell'intermediazione bancaria per effetto di un calo dei depositi andrebbe a tutto discapito delle piccole e medie aziende, ivi comprese quelle artigiane che trovano invece nell'intermediazione stessa lo strumento più importante per la loro attività ed il loro sviluppo.

Con queste brevi, ma ritengo concrete considerazioni, confermo il voto favorevole del Gruppo liberale.

POLLASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Il decreto sul quale dobbiamo esprimere il nostro voto contrario è parte integrante della manovra più complessiva del Governo che — lo abbiamo già detto, ma vogliamo ripeterlo anche se sinteticamente — è giudicata dal Gruppo comunista senz'altro debole e comunque inefficace e per di più iniqua. Questo è il nostro giudizio complessivo sull'intera manovra.

Perchè dunque votiamo contro la conversione in legge del decreto-legge n. 197? Qualcuno si è domandato se questo nostro voto contrario derivi soltanto dalla questione del 18 per cento sui titoli atipici voluta dalla Democrazia cristiana o anche da quella della tassazione ad un terzo delle plusvalenze che fa scendere l'aliquota ad un valore irrisorio del 6 per cento.

Votiamo contro questo decreto anche per questi motivi, ma soprattutto perchè abbiamo avanzato durante la discussione proposte serie, improntate al rigore e all'equità

— anche sul fronte delle entrate — proponendo modifiche all'attuale legislazione tributaria per un recupero sostanziale di imponibile eroso, tutte proposte che, responsabilmente avanzate, sono state respinte (almeno quelle più significative) dal Governo e dalla maggioranza.

Il Governo e la maggioranza ripetono continuamente che occorre una vera politica dei redditi, una politica di rigore, di equità, di giustizia. Ebbene è proprio su questi temi che abbiamo già dimostrato con l'atteggiamento assunto e con le proposte che abbiamo avanzato anche su questo decreto di avere già sfidato il Governo e la maggioranza, confrontandoci, come stiamo facendo, anche sulla legge finanziaria, sul bilancio e sulla più complessiva manovra del Governo.

Abbiamo proposto tutta una serie di modifiche — che costituiscono una proposta alternativa anche sul fronte delle entrate dello Stato (oltre che sul fronte delle uscite) per oltre 3.000 miliardi — con emendamenti che riteniamo capaci non di effettuare un mero contenimento del disavanzo, così come viene più volte affermato dalla maggioranza e dal Governo, ma di provocare invece concreti effetti di risanamento della finanza pubblica. Abbiamo presentato queste proposte concrete, eque e ragionevoli, da realizzarsi anche subito — e che però sono state respinte — per un maggior gettito di 3.000 miliardi; le nostre erano e sono proposte caratterizzate da rigore vero, da reale equità e giustizia, sicuramente proposte non a senso unico, come fanno invece nei fatti il Governo, la maggioranza e la Democrazia cristiana in modo particolare che ha voluto stravolgere il contenuto del decreto, almeno per quella parte significativa della tassazione dei titoli atipici. Abbiamo quindi in questo decreto un esempio del rigore a senso unico, in quanto si è rifiutata una tassazione equa, giusta e razionale anche sui proventi dai titoli atipici.

Il decreto in esame, per la verità, era nato anche abbastanza bene per le aspirazioni, gli obiettivi che si proponeva, che soprattutto il Ministro delle finanze si proponeva, sotto certi aspetti anche in stretta sintonia

con l'opposizione del Gruppo comunista, così come abbiamo anticipato in Commissione. Esso purtroppo è finito male: lo stesso Ministro delle finanze è stato messo in minoranza, dobbiamo dirlo con molta chiarezza anche se con rammarico, per certe sue vedute, per certe sue aspirazioni e per il contenuto che aveva voluto imprimere a questo decreto, dalla maggioranza e, nonostante quello che dicono i colleghi di questa parte politica, dalla stessa Democrazia cristiana. Infatti l'emendamento sui titoli atipici porta la firma dei colleghi della Democrazia cristiana e non dell'intera maggioranza di Governo.

Non si è voluto cominciare ad incidere su alcuni redditi finanziari e da capitale, come segnale di avvio di un necessario riordino della tassazione sui cespiti finanziari. Mi consenta il ministro Visentini: il Gruppo comunista nutre grande stima per lui e abbiamo anche apprezzato la sua modestia quando con l'allegoria del quadro del Goya rappresentava il vecchietto che ha ancora bisogno di imparare; invece per questo aspetto specifico non gli riconosciamo la necessità di imparare da chicchessia, in quanto i problemi di questa natura sono a conoscenza del Ministro in modo assai preciso.

Vogliamo quindi esprimere voto contrario su questo decreto proprio perchè ancora una volta è dimostrato che «lor signori», i titolari di rendite finanziarie — il più delle volte parassitarie e speculative — non si toccano e non si intende toccarli. Mentre questi verdi pascoli — come sono stati chiamati — non vengono toccati, i magri pascoli dei terreni del lavoro dipendente e di pensione vengono continuamente intaccati e falciati, fino a raschiare il fondo del barile, mediante la manovra messa in atto da questo Governo con i tagli indiscriminati alla spesa sanitaria e previdenziale.

Vogliamo esprimere voto contrario perchè rifiutiamo il rigore a senso unico che qui viene perseguito e che inoltre non è quello necessario per risanare le finanze pubbliche. Voteremo quindi contro il decreto ed il disegno di legge di conversione n. 197.

SCEVAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i senatori socialisti valutano positivamente il provvedimento in esame; le finalità che esso persegue sono importanti e meritevoli di positivo apprezzamento: ridurre la evasione fiscale, avviare la tassazione sui cosiddetti titoli atipici, rendere subito operante una parte della manovra finanziaria proposta dal Governo, inserire in questo provvedimento alcune norme fiscali stralciate dal disegno di legge finanziaria, aumentare il gettito fiscale e quindi le entrate dello Stato sono atti, appunto, importanti e positivi.

Ma l'importanza e la positività del provvedimento si evidenziano anche per la coerenza dei suoi obiettivi con il programma del Governo e con l'impegno del medesimo volto al risanamento della finanza pubblica e alla lotta contro l'evasione e l'erosione fiscale, per liberare risorse a favore degli investimenti indispensabili per lo sviluppo economico e per la difesa dell'occupazione, che resta e deve restare la nostra primaria preoccupazione e il nostro prioritario obiettivo. Della coerenza e dell'impegno che ho richiamato vogliamo dare atto al Ministro delle finanze e al Governo, così come vogliamo ringraziare il relatore per l'intelligente contributo offerto ai nostri lavori. Al Ministro delle finanze ed al Governo ci permettiamo però anche di dire di andare avanti con coraggio e con tutta la possibile speditezza sulla strada intrapresa per realizzare nei tempi giusti e brevi altri significativi traguardi nella difficile ma esaltante battaglia della giustizia e dell'equità fiscale, condizione per l'equità sociale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono volutamente limitato a svolgere soltanto alcune brevi e sintetiche considerazioni — lei sa, signor Presidente, che noi socialisti abbiamo deciso di autolimitarci nel tempo degli interventi per rendere più spediti i nostri lavori: crediamo anche in questo di da-

re un contributo al Parlamento — per motivare e dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, la posizione del Movimento sociale italiano è stata già ampiamente evidenziata nel corso della discussione generale e nel corso della illustrazione degli emendamenti. Noi abbiamo sempre manifestato le nostre perplessità su questo provvedimento, siamo contrari alla manovra economica del Governo e lo illustreremo ancora meglio in sede di discussione del disegno di legge finanziaria. Siamo contrari ad un aumento dell'imposizione fiscale con l'aumento della imposta sugli interessi bancari e siamo contrari all'aumento della imposizione IRPEG sulle società perchè sia l'aumento dell'imposta sugli interessi sia l'aumento dell'IRPEG finiscono con l'incidere sul settore produttivo. Ci troviamo in un momento in cui l'inflazione e la deflazione convivono in una maniera drammatica ed è quindi necessario dare l'impulso agli investimenti e non interessarsi soltanto dell'aumento del gettito al fine di realizzare la manovra fiscale. D'altra parte a questi lati negativi si aggiungono aspetti positivi nel senso che finalmente si arriva anche alla tassazione dei titoli atipici, ma non siamo d'accordo sul tipo di imposizione, sulle modalità e sui criteri con cui si è arrivati a questa imposizione.

Pertanto, per gli elementi positivi e negativi del provvedimento al nostro esame, il Gruppo del Movimento sociale si asterrà dalla votazione, riservandosi anche nell'altro ramo del Parlamento ogni migliore approfondimento del problema.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Signor Presidente, signor Ministro, due le ragioni che giustificano il voto favorevole della Democrazia cristiana. La prima attiene alla quantità di maggiori entrate: 4.500 miliardi per l'erario e in un momento difficile per la nostra finanza pubblica. Siamo particolarmente lieti di dare atto al Governo e all'intelligente azione del ministro Visentini che questo consistente maggiore flusso viene assicurato senza innovazioni, senza fantasie, senza *una tantum*, ma all'interno dello stesso sistema tributario.

Il secondo motivo di consenso attiene alla qualità del provvedimento: innanzitutto per il perfezionamento dell'istituto del credito di imposta e in secondo luogo perchè vengono portati a tassazione i titoli atipici e i fondi di credito lussemburghesi. Non sono verdi pascoli, senatore Pollastrelli, perchè rappresentano solo lo 0,5-0,6 per cento del mercato finanziario complessivo, ma, come ha ricordato giustamente il Ministro, si tratta di porre fin d'ora uno stop all'esenzione fiscale di tale tipo di operazioni.

Nel merito delle aliquote non il Gruppo della Democrazia cristiana, ma la maggioranza con il suo consenso ha sancito le aliquote che sono state stabilite. Non abbiamo nulla da insegnare al Ministro delle finanze; abbiamo invece auspicato un prudente movimento come prima battuta per questa importante operazione fiscale che condividiamo.

Infine, se mi è consentito dirlo, esprimo piena soddisfazione per le norme più rigorose sulla ripartizione del reddito delle imprese familiari, prendendo atto che finalmente anche il Partito comunista ha capito l'importanza — l'altra volta ci avevate battuti, senatore Pollastrelli, ne diamo atto — di evitare che con il sistema delle zie, delle nuore, come ha ricordato il Ministro, *et alia animalia* venga sostanzialmente evasa l'imposta sulle persone fisiche. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre

1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale ».

È approvato.

Commissioni parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, la Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, sono convocate per mercoledì 9 novembre 1983, alle ore 15,30, nelle loro sedi di via del Seminario n. 76, per procedere alla propria costituzione.

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, convocazione

PRESIDENTE. Il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato è convocato per mercoledì 9 novembre 1983, alle ore 15,30, nella sua sede di Via del Seminario n. 76, per procedere alla propria costituzione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo democratico cristiano sono state apportate le seguenti modifiche alla composizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione (Affari costituzionali). Il senatore Castelli entra a farne parte; il senatore Vitalone cessa di appartenervi.

2ª Commissione (Giustizia). Il senatore Vitalone entra a farne parte; il senatore Castelli cessa di appartenervi.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 3.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO, *segretario*:

MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

se risponda al vero che nelle giornate del 29 e 30 ottobre 1983 gli ippodromi di Milano, Roma e Aversa hanno avuto isolate le proprie reti telefoniche, e ciò in relazione alla rottura delle trattative fra UNIRE e società di corse per la stipula della convenzione-tipo che dovrà regolare i rapporti fra l'ente e le delegate all'attività tecnica ed economica;

se siano state accertate le responsabilità di coloro che hanno posto in essere un tale atto di sabotaggio che, a prescindere dalle più che oneste ragioni che sono a base delle richieste delle società che gestiscono gli ippodromi, ha paralizzato la vita delle agenzie di corsa con un conseguente gravissimo danno per l'erario;

se il Ministro non ritenga, accertate le responsabilità, di rimuovere dall'incarico, per comprovata incapacità, il presidente dell'UNIRE, il quale, solo dopo aver creato con il suo comportamento un grave danno economico allo Stato ed un grave pericolo anche per i frequentatori degli ippodromi, si è deciso a convocare una riunione con le società di corse per trovare una soluzione al problema;

se, infine, il Ministro non ritenga di dover assicurare non solo il regolare svolgimento delle corse negli ippodromi, ma anche e soprattutto la tranquillità degli spettatori, i quali, isolati completamente con il distacco delle linee telefoniche, possono correre seri pericoli qualora a causa di un infortunio (sempre possibile quando sono riunite migliaia di persone) fossero nell'impossibilità di raggiungere anche un pronto soccorso.

(3 - 00152)

DI CORATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che è diventata insostenibile la situazione in tutte le strutture del Ministero (uffici regionali, provinciali, comunali, zonali e frazionali) a causa della carenza degli organici, con doppio e triplo incarico assegnato ad un personale limitato, e di una effettiva mancanza di suppellettili e di sedi, molte volte site in zone periferiche, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro è a conoscenza della quasi totale mancanza di funzionalità degli uffici del lavoro di Bari e provincia e di tutta la regione Puglia.

Tale situazione si è creata in seguito all'invio di una circolare, da parte del direttore provinciale di Bari, dottor Celestino Scarimboli, alle suddette sezioni del lavoro, circolare che recita testualmente: « È ben noto alle SS.LL. il notevole aumento che nel corso di quest'ultimo biennio hanno subito in particolare le spese telefoniche. Tra l'altro, il canone è passato dalle 6.900 lire a circa 50.000 lire, gli scatti hanno superato mediamente le 100 lire per unità ed infine l'introduzione della TUT per le grandi città e l'aumento programmato per l'anno corrente hanno portato il costo del servizio ad un livello molto alto.

Contestualmente, non essendo state preventivamente aumentate le somme stanziare in bilancio per l'anno 1982 in modo congruo, nè, vieppiù, concordate nella misura richiesta per l'anno in corso (e presumibilmente per l'anno 1984) le somme indicate da questa Amministrazione (vedi in proposito il disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 - Atto Camera n. 14), gli uffici centrali amministrativi si trovano in gravi difficoltà per far fronte alle spese suddette.

Tale essendo il quadro operativo generale e stante il chiaro proponimento del Governo verso una riduzione drastica della spesa corrente, ciò che non consente di sperare in un miglioramento della situazione a breve termine, sono costretto a rivolgere alle SS.LL. un fermo invito a contenere da subito e in maniera notevole l'uso del telefono ricorrendo anche, laddove pos-

sibile, ad una riduzione del numero delle linee attualmente in uso.

I capi regionali sono incaricati, per le loro funzioni di coordinamento, di promuovere incontri *ad hoc* nelle rispettive regioni di competenza al fine di individuare quei possibili meccanismi ed accorgimenti che consentiranno di pervenire al risultato richiesto, che, si auspica, consenta un risparmio di spese non inferiore ad un terzo, riferendo in merito alla divisione XV di questa direzione generale.

È di tutta evidenza l'urgenza che riveste la questione in argomento.

Tanto doverosamente trascritto, stante la notevole entità delle spese sinora sopportate (per le quali resta salva l'azione di addebito di cui è cenno nella circolare n. 12, prot. 12155, del 2 aprile 1983), e in attesa di individuare le utenze da ridurre, si dispone che, a far tempo dall'arrivo della presente, gli apparecchi telefonici in dotazione a codeste divisioni siano utilizzati solo in ricezione con l'assoluto divieto di effettuare chiamate sia urbane che interurbane e con l'avvertenza che l'importo di eventuali scatti risultanti dalle fatture sarà addebitato agli inadempienti ».

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere:

il pensiero del Ministro di fronte alla drammatica situazione di totale e profonda crisi funzionale e strutturale delle sezioni di collocamento del Ministero nella regione Puglia e quali provvedimenti legislativi e finanziari intende prendere;

se il Ministro considera legittima l'azione del direttore provinciale di Bari, come esposta nella suddetta circolare, ed in particolare come giudica la decisione di ridurre le linee telefoniche urbane e interurbane e di limitarne notevolmente l'uso, creando gravissimi scompensi e difficoltà di funzionamento.

(3 - 00153)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che dal 1983 la Società saccarifera del Rendina s.p.a. di Lavello, in Basilicata, è proprietà del gruppo Montesi;

che il gruppo Montesi controlla anche la Società italiana zuccheri e la Società Carvazere produzione industriale;

che gli agricoltori-produttori di bietole dei comuni di Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano in Lucania, Lavello, Melfi, Montemilone e Rionero in Vulture, tutti in provincia di Potenza, hanno conferito il loro prodotto alla Società saccarifera del Rendina s.p.a. ricevendo soltanto un acconto minimo;

che la società ha in deposito 250.000 quintali di zucchero in giacenza;

che gli agricoltori-produttori picchettano lo stabilimento per evitare che il prodotto finito venga venduto senza che i loro crediti siano soddisfatti contestualmente;

che gli agricoltori-produttori sono stati caricati dalle forze dell'ordine in quanto impedivano l'entrata delle maestranze e del prodotto da trasformare;

che vi è stato un incontro in Prefettura tra i rappresentanti dei produttori, del padronato e dei sindacati;

che, allo stato attuale, si sta tentando un accordo in forza del quale gli agricoltori assumerebbero parte del prodotto finito per venderlo sul mercato (come?) e recuperare i loro crediti,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere in merito alla grave situazione creatasi, per poter giungere quanto prima alla soluzione dell'importante ed urgente problema.

(3 - 00154)

ARGAN, CHIAROMONTE, CHIARANTE, VALENZA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 1983 una banda di rapinatori, penetrata nel Museo nazionale di Napoli, dove è rimasta ben nove ore bloccando i guardiani notturni sotto la minaccia delle armi, ha tentato l'assalto con lance termiche alla Sala del medagliere contenente migliaia di monete di inestimabile pregio e rarità (dal IV secolo a.C. all'età contemporanea);

che nel febbraio del 1977, sempre nel Museo nazionale di Napoli, una analoga impresa criminale si concluse con il trafugamento di 6.500 preziosissime monete, poi parzialmente recuperate a Zurigo e a Parigi;

che si ha ragione di ritenere che il patrimonio archeologico e artistico dell'Italia costituisca sempre di più un obiettivo privilegiato di organizzazioni criminali specializzate, le quali agiscono per conto di grossi trafficanti che operano in campo internazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quale sia lo stato attuale dei sistemi di prevenzione, vigilanza e custodia contro il rischio di furti nei musei italiani e nelle altre istituzioni e strutture similari;

2) quali programmi contro il suddetto gravissimo rischio siano stati formulati e quali siano stati attuati o siano in corso di attuazione, con particolare riguardo al completamento degli organici del personale di custodia, all'addestramento professionale di quest'ultimo, alla dotazione di mezzi e metodologie antifurto efficaci e tecnologicamente aggiornati, alla definizione degli specifici compiti che vanno assolti dalle forze di polizia;

3) se non si intenda, e in che modo, potenziare ed accelerare al massimo il lavoro di censimento, catalogazione e documentazione dei beni culturali, anche per facilitarne l'eventuale recupero nei casi di trafugamento;

4) se non si intenda assumere senza indugi l'iniziativa per la revisione delle norme del diritto internazionale relative al recupero di cose d'arte rubate e alla loro restituzione, gratuita ed incondizionata, ai Paesi d'origine, operando in primo luogo per l'unificazione e l'aggiornamento delle normative a livello della Comunità europea, anche al fine di realizzare un efficace coordinamento delle polizie nazionali nella lotta comune contro i furti dei beni culturali. (3 - 00155)

FLAMIGNI, MARTORELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che 24 ore prima della strage di via Pipitone Federico si teneva a Palermo una riunione sulla sicurezza dei magistrati, come risulta dalle dichiarazioni rese dall'alto commissario De Francesco di fronte alla Commissione parlamentare antimafia, si chiede di conoscere:

1) perchè in quella sede non fu vagliato l'avvertimento dato giorni prima alla po-

lizia dall'informatore libanese Ghassan Bou Chebel circa un imminente attentato a un magistrato impegnato nella lotta alla mafia o all'alto commissario;

2) chi sapeva dell'avvertimento e perchè omise di metterlo a conoscenza degli altri convenuti alla riunione e dello stesso alto commissario;

3) qual è il giudizio del Ministro su tali fatti, quali conseguenze ne ha tratto e quali misure intende prendere.

(3 - 00156)

FOSCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo.* — L'esigenza di valorizzare le notevoli potenzialità dell'agriturismo è largamente sentita, sia ai fini dell'integrazione di reddito per gli operatori agricoli, sia per creare possibilità di offerta turistica differenziata e complementare, specie a quella del mare.

Convegni e dibattiti si svolgono ormai ad ogni livello, ivi compreso quello europeo; alcune Regioni hanno già una significativa legislazione in merito, ma senza un efficace e chiaro coordinamento tra loro.

Ciò premesso, e considerato che, fin dal marzo 1980, il Ministro dell'agricoltura *pro tempore* aveva elaborato un disegno di legge-quadro sull'agriturismo, l'interrogante chiede di conoscere quali siano le reali intenzioni del Governo in ordine alla crescente esigenza di dotare le Regioni, gli Enti locali, le associazioni agrituristiche e gli operatori di un valido strumento legislativo per un efficace coordinamento di tali attività, suscettibili di notevole sviluppo in un Paese, come il nostro, ricco di patrimonio storico-artistico e suggestivo per le bellezze naturali e paesaggistiche.

(3 - 00157)

DI CORATO, PETRARA, MARGHERI, CROCETTA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la legge 12 agosto 1977, n. 675, contiene provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

che con la delibera del CIPI del 5 maggio 1983 è stata accertata la sussistenza della crisi stagionale delle aziende industriali del settore siderurgico;

che il Ministro del lavoro, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali interessate e il parere degli uffici regionali del lavoro competenti, decretò, in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende industriali del settore siderurgico, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per tutto il periodo che andava dal 28 febbraio al 28 agosto 1983;

che forte è lo stato di agitazione fra i lavoratori delle aziende industriali del settore siderurgico (vedi quelle di Giovinazzo, in provincia di Bari, che dal mese di agosto 1983, cioè dalla scadenza del decreto del Ministro del lavoro, sono senza salario, causa la mancata ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore,

gli interroganti chiedono di conoscere dal Ministro del lavoro quali provvedimenti legislativi intenda prendere e se non sia il caso di provvedere con urgenza ad una eventuale proroga del trattamento straordinario della cassa integrazione in favore dei lavoratori delle aziende industriali del settore siderurgico.

(3 - 00158)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

DI CORATO, PETRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che una grave situazione è venuta a crearsi nel comune di Molfetta (Bari) a causa della paralisi forzata di oltre un anno del Consiglio comunale voluta dai partiti della maggioranza (DC, PSI, PSDI) per divisioni e lacerazioni nella spartizione delle deleghe della Giunta;

che tale situazione ha paralizzato l'attività produttiva in settori fondamentali, come quelli dell'edilizia e della casa, della pesca e della marineria, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che grave è il disagio nella popolazione, in particolare per quanto riguarda l'occupazione tra i lavoratori dell'industria e della pesca e tra i giovani diplomati in cerca del primo impiego;

che da circa due mesi il Consiglio comunale è stato sciolto e che da oltre un mese il comune di Molfetta è diretto dal commissario prefettizio nella persona del dottor Vittorio Iannelli,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali intendimenti abbia il Governo circa il rispetto delle norme legislative che fissano i termini e stabiliscono la data per la consultazione elettorale amministrativa;

se il Governo abbia intrapreso gli atti necessari per rendere possibili le elezioni amministrative nel comune di Molfetta.

(4 - 00240)

ANDERLINI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che circa 1.300 medici alle dipendenze dell'INPS e circa altrettanti alle dipendenze dell'INAIL avrebbero dovuto, sulla base dell'articolo 75 della legge n. 833 del dicembre 1978 (riforma sanitaria), avere lo stesso trattamento normativo previsto per il personale delle USL (decreto delegato ex articolo 47 della precitata legge n. 833);

se non ritengono di dover intervenire perchè il predetto articolo sia effettivamente messo in pratica;

se, comunque, sono a conoscenza del fatto che la sua mancata applicazione e la serie di compromessi raggiunti in materia hanno creato una situazione insostenibile per cui medici impegnati nel controllo delle condizioni sanitarie dei richiedenti prestazioni pubbliche (per invalidità e inabilità) esercitano, contro ogni logica istituzionale, attività mutualistiche convenzionate e anche private;

come intendono sanare questa situazione e dare ai medici dell'INPS e dell'INAIL uno statuto professionale e un trattamento economico degni del ruolo che sono chiamati a svolgere.

(4 - 00241)

CURELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso:

a) che dal 6 aprile 1981 i 500 lavoratori della ex Halos di Licata (in provincia di Agrigento) per effetto della legge n. 784 del 1980 sono stati assunti dalla NIO s.p.a. (GEPI) e posti in cassa integrazione guadagni straordinaria e che per essi ad oggi la GEPI non ha avviato alcuna iniziativa produttiva;

b) che dal 16 luglio 1982, data della sua costituzione, la s.p.a. Gattopardo, a capitale GEPI al 90 per cento, che doveva assumere 120 dei 500 dipendenti ex Halos, non ha iniziato l'attività produttiva programmata;

c) che mentre si intravedeva, con l'intervento GEPI, la prospettiva di inserimento nel processo produttivo per tutte le maestranze, la NIO s.p.a., con lettera spedita a tutti i lavoratori in data 26 ottobre 1983, ha notificato i licenziamenti con effetto dal 31 dicembre 1983, ciò che conferma l'assoluta inattività della GEPI e la mancanza di credibilità della finanziaria pubblica, la quale, pur disponendo di aree industriali (24 ettari di terreno), di 3 capannoni (mq. 18.000 di copertura), di soci nella iniziativa Gattopardo e di altri privati disponibili a realizzare nuove iniziative a Licata, non ha realizzato alcuna iniziativa, ma ha aggravato la posizione dei 500 lavoratori,

si chiede di sapere quali sono i motivi per cui la GEPI, pur in presenza di tutti i fattori necessari per la creazione a Licata di nuove iniziative industriali atte al reimpiego in attività dei 500 lavoratori ex Halos mantenuti perennemente in cassa integrazione guadagni, non ha realizzato il suo intervento.

L'interrogante auspica una risposta circostanziata, puntuale e sollecita, al fine di poter scongiurare i licenziamenti intimati dalla NIO e di rassicurare i 500 lavoratori ex Halos e l'intera collettività di Licata e del circondario, che non può più sopportare i gravi ritardi e le gravi inadempienze manifestatesi, che incidono in maniera così gra-

ve sull'intera economia della zona che è la più depressa della Sicilia e del meridione.

(4 - 00242)

LA VALLE, ENRIQUES AGNOLETTI, PASQUINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

come valuti il fatto che l'organo ufficiale di un partito di Governo che esprime lo stesso Presidente del Consiglio, nel momento peculiarissimo in cui, chiuso il dibattito, i giudici si ritiravano in camera di consiglio per la sentenza del processo di Milano, sia intervenuto pesantemente per influenzarne il giudizio e condizionare la sentenza, accusando il pubblico ministero di violazione della morale e della legge ed esercitando una pressione intimidatoria nei riguardi della libera valutazione del collegio giudicante, nonchè sollecitando una campagna di stampa rivolta allo stesso scopo;

se questo non configuri una turbativa dei principi dello Stato di diritto e delle condizioni necessarie per un corretto esercizio dei poteri dello Stato;

se non ritenga, infine, che la legittima discussione sulla legislazione vigente e sulla sua applicazione nelle aule di giustizia diventi partigiana e vessatoria quando dal piano generale si sposti sul piano di un processo alle intenzioni di singoli giudici ed imputati e quando rivendichi con specifico accanimento misure e modi di punizione contro un determinato imputato, revocando in dubbio la capacità dell'ordinamento di fare giustizia con equità e senza vendette, ciò che rappresenta la vera e più alta risposta alla devastante attrazione del terrorismo.

(4 - 00243)

GRADARI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità.* — Premesso:

che in data 19 agosto 1983, a seguito di decisione del Tribunale dei minori di Venezia, due assistenti sociali dipendenti della USL agordina, hanno provveduto, presso la scuola materna privata di Alleghe (Belluno), all'allontanamento forzato dei

fratelli Delle Vedove, Angelo di cinque anni e mezzo e Maria Rosa di anni tre;

che il fatto ha provocato viva emozione, anche perchè il provvedimento è stato giudicato privo di valide motivazioni, determinando esplicite prese di posizione del Consiglio comunale, dell'ufficiale sanitario e dei genitori degli altri bambini della scuola,

si chiede di conoscere:

se corrisponde al vero che l'«istruttoria» è stata condotta da un'assistente sociale prescindendo da qualsiasi, anche autorevole e competente, parere;

se è vero che nè il presidente della USL nè la direzione dell'asilo avevano avuto alcuna comunicazione al riguardo;

se è possibile che un'assistente sociale, opponendo, come ha fatto, il «segreto professionale», non abbia da rendere conto ad alcuno del proprio operato;

quali provvedimenti potranno essere presi per assicurare una responsabile collegialità nella gestione dei servizi socio-sanitari;

se corrisponde al vero che, ad oltre due mesi dalla decisione del Tribunale dei minori di Venezia, i coniugi Delle Vedove non sarebbero ancora in grado di sapere dove i loro figli siano stati condotti ed a chi affidati.

(4 - 00244)

GRADARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, nel quadro delle opere programmate dal Magistrato alle acque di Venezia, figura un possibile intervento in località via Del Baroncolo Saccagnana a Treporti (Venezia).

Trattasi di un fronte d'argine di circa 500 metri di assoluta precarietà, il cui eventuale cedimento potrebbe avere effetti disastrosi per l'intera isola Saccagnana, per le abitazioni che insistono a pochi metri e per le fiorenti attività agricole.

L'interrogante, pur non potendo vantare competenza specifica, non ha avuto difficoltà a rendersi personalmente conto che i rinforzi con sacchetti di sabbia — ivi collocati nel dicembre 1979 come soluzione di emergenza — sono certamente inadeguati e che l'avvicinarsi della stagione invernale deter-

mina viva preoccupazione tra gli abitanti della zona.

L'interrogante, memore di un'assicurazione fornita dal Ministro al consiglio del quartiere, relativa alla disponibilità per la sola Treporti di circa 6 miliardi, chiede che si dia risposta ed informazione:

circa il quadro attuale ed effettivo delle opere programmate dal Magistrato alle acque;

circa le priorità di intervento, almeno limitatamente alla zona di Treporti.

(4 - 00245)

GRADARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che gli insegnanti abilitati a seguito di recente concorso ed immessi in ruolo nello scorso mese di settembre 1983 per ottenere dalle competenti Soprintendenze regionali scolastiche il rilascio del certificato di abilitazione debbono procedere ad un versamento a favore dell'Opera universitaria e che il versamento richiesto non risulta essere il medesimo per le varie regioni, l'interrogante chiede i motivi di siffatta disparità.

(4 - 00246)

FOSCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la sezione della Banca nazionale del lavoro per il credito alle cooperative (Coopercredito) ha tuttora un fondo di dotazione di 50 miliardi, rimasto cioè invariato da 5 anni a questa parte;

che, se si considera l'erosione del fondo in 5 anni a causa del processo inflattivo e se si tiene conto, d'altra parte, delle crescenti richieste di credito — alquanto agevolato — da parte delle imprese cooperative, si può comprendere come attualmente il rapporto tra entità del fondo disponibile e reali necessità della cooperazione sia fortemente sproporzionato,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro, pur tra le presenti difficoltà, non ritenga di accertare ogni possibilità per aumentare il fondo di dotazione alla Coopercredito, avendo presente il ruolo essenziale che le imprese cooperative svolgono per la ripresa dell'economia.

(4 - 00247)

FOSCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Premesso:

che diversi coltivatori diretti dell'Emilia-Romagna sono ormai da tempo in vana attesa dei finanziamenti della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

che tali richieste sono peraltro aumentate per gli effetti della legge n. 203 del 1982, che ha determinato la crescente offerta in vendita dei terreni precedentemente condotti a mezzadria;

che, a giudizio di alcune organizzazioni contadine, le disponibilità finanziarie della Cassa predisposte per l'Emilia-Romagna sarebbero penalizzanti per tale regione,

l'interrogante chiede di conoscere l'eventuale fondamento di tale ipotesi, nonché i criteri in base ai quali vengono ripartiti i finanziamenti della Cassa fra le regioni.

(4 - 00248)

FOSCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Premesso che lo stato complessivo del fiume Marecchia è caratterizzato da un progressivo degrado a causa delle massicce ed incontrollate escavazioni, con conseguenze di preoccupante gravità per le risorse idriche e per l'ambiente in generale e con evidente pregiudizio anche per la tenuta del movimento turistico romagnolo;

a conoscenza che l'ufficio fiumi della Regione Marche sarebbe propenso a consentire ulteriori escavazioni di un certo rilievo nella parte alta del Marecchia,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri interessati non ritengano di accertare la fondatezza di tali determinazioni al fine di tutelare la salvaguardia del fiume Marecchia, che rappresenta un bene incommensurabile per l'ambiente e l'economia di una vasta area della regione Marche e di quella emiliano-romagnola.

(4 - 00249)

FOSCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che la signora De Rosa Berengaria — nata il 1º aprile 1934, residente a Rimini in via Urano 31, vedova di Zito Luigi, maresciallo di 1ª classe scelto marconista, deceduto a Rimini il 19 maggio 1980, causa ma-

lattia contratta in servizio, giusta il riconoscimento dell'Istituto medico legale AM di Milano, in data 20 gennaio 1981 — è tuttora in attesa di ricevere dal Ministero la pensione privilegiata indiretta e la concessione dell'equo indennizzo massimo, di cui alla tabella A, 1ª categoria di infermità;

che nel frattempo, a detta dell'interessata, le due pratiche sarebbero di non chiara individuazione, non sapendo se si trovano al Ministero oppure alla Corte dei conti;

che il ritardo che caratterizza la definizione specie della pensione privilegiata indiretta, oltre a comportare un disagio economico all'avente diritto, impedisce il riconoscimento formale di orfana di caduto per servizio alla figlia, ai sensi della legge n. 482 del 1968,

l'interrogante chiede di conoscere lo stato attuale delle due pratiche e gli eventuali ostacoli che condizionano negativamente una sollecita definizione.

(4 - 00250)

PALUMBO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile ed ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Premesso:

che nei giorni 13 e 14 agosto 1983 violente alluvioni hanno interessato il comprensorio di Patti, in provincia di Messina, colpendo in particolare il comune di Oliveri, ove si sono dovuti registrare gravi danni valutati in circa 6 miliardi per le strutture pubbliche ed in oltre 4 miliardi per le attività private;

che ciò ha provocato una particolare situazione di emergenza nelle attività economiche locali, incentrate nei settori turistico, agricolo ed artigianale;

che il Consiglio comunale di Oliveri, con deliberazione n. 48 del 26 agosto 1983, ha fatto voti ai Governi nazionale e regionale affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, disponessero i necessari atti amministrativi e promuovessero gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di consentire la pronta riparazione dei danni subiti dalle strutture pubbliche ed il ripristino delle attività economiche pregiudicate,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se siano al corrente di quanto sopra esposto;

2) quali iniziative siano state (o stiano per essere) adottate e promosse per venire incontro alle legittime richieste della comunità locale che, attraverso il suo Consiglio comunale, ha giustamente invocato la solidarietà della comunità nazionale per sanare i guasti provocati dalla calamità naturale;

3) se, in particolare, nelle more, non ritengano doveroso almeno disporre, previo opportuno concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, la sospensione dei pagamenti dovuti da agricoltori, coltivatori diretti, artigiani e commercianti per contributi assistenziali e previdenziali, per imposte iscritte già a ruolo e per acconti di imposta di prossima scadenza.

(4 - 00251)

CROLLALANZA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali, contrariamente ad una più che decennale tradizione, istituendosi una linea quindicinale di navigazione fra i porti di Trieste e di Durazzo, il Ministero riteneva di poter prescindere dalla toccata del porto di Bari, che per decenni — prima attraverso la vecchia società Puglia e poi l'Adriatica di navigazione, che aveva assorbito come sua maggiore consistenza di armamento proprio la società Puglia — è stato sempre il maggiore e più efficace strumento di traffici tra le due nazioni, attraverso una regolare quotidiana linea che lo collegava a quello di Durazzo;

2) le ragioni per le quali è stato sostanzialmente eliminato il porto di Bari, contrariamente agli impegni precisi assunti dal precedente ministro Di Giesi, dal quale, riconoscendosi fondate le proteste delle categorie economiche e marinare di Bari, furono date assicurazioni, oggi venute meno, alle autorità baresi;

3) per quali motivi, in pieno contrasto con l'impegno assunto e sottoscritto all'atto della fondazione della società di navigazione Adriatica, non si è più provveduto, in questi ultimi tempi, allo scopo di garantire gli interessi della vecchia società Puglia e

della marineria barese, nonchè ai fini di assicurare parte dell'armamento e delle forniture nel porto di Bari, a nominare il rappresentante della città nel consiglio di amministrazione della società di preminente interesse nazionale.

(4 - 00252)

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il Governo intende approvare e finanziare il progetto di variante alla strada statale n. 106, nel tratto compreso tra il raccordo per Melissa e la statale Crotone-Passo Vecchio, la cui sempre più urgente ed indilazionabile realizzazione venne confermata dal voto unanime del Senato in occasione dell'esame della legge 12 agosto 1982, n. 531.

(4 - 00253)

BOLDRINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga, per l'istituzione di una nuova sezione doganale permanente in Romagna, considerare l'istanza del comune di Lugo, dell'Amministrazione provinciale di Ravenna e della stessa Camera di commercio che, in accordo con gli operatori della zona, dal 1972 hanno chiesto alla direzione generale delle dogane di istituire la stessa sezione doganale nella città di Lugo, dove da quasi una decina di anni funziona un centro stagionale per assolvere agli stessi compiti.

(4 - 00254)

BOLDRINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti della Cassa per la formazione della proprietà contadina, tenendo conto che da diversi mesi molti coltivatori dell'Emilia-Romagna hanno richiesto l'applicazione della legge n. 203 del 1982.

Si fa presente che in molti casi gli organi della Cassa stessa hanno effettuato i sopralluoghi fin dal novembre-dicembre 1982, ma a tutt'oggi gli interessati non hanno ricevuto risposta.

(4 - 00255)

D'AMELIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'articolo 63 della legge del 20 maggio 1982, n. 270, non prevede l'immissione nei ruoli di un certo numero di ispettori del Ministero con la motivazione che gli stessi non sarebbero stati « comandati » ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, bensì « incaricati » ai sensi dell'articolo 119 dello stesso decreto;

considerato che tale motivazione appare pretestuosa e, comunque, non esatta, dal momento che l'articolo 119 non prevede incarico a tempo continuato, bensì a tempo determinato;

rilevato che il Ministero, per carenza di personale tecnico-ispettivo, centrale e periferico, aveva fatto ricorso sin dal 1970 al sistema del comando, protrattosi per molti anni consecutivi, in via continuativa e con esonero annuale dai compiti di istituto, per assumere quelli disposti dall'Amministrazione centrale per l'intero territorio nazionale;

evidenziato che il mancato inquadramento nei ruoli di questo personale ispettivo, costituendo lesione di interessi legittimi, crea ingiustizie palesi, determinando una situazione paradossale che minaccia di distruggere una professionalità acquisita con sacrifici personali;

ritenuto che è necessario riparare subito all'errore, dovuto forse a distrazione del legislatore,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per eliminare l'ingiustizia lamentata.

(4 - 00256)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 00151. del senatore Di Corato, sul trattamento previdenziale degli emigrati, sarà svolta presso la 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

**Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 4 novembre 1983**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi venerdì 4 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983,

n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (256) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari